

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Indice

TITOLO I - Finalità

CAPO I - Ambito di applicazione

Art. 1. (Oggetto)

TITOLO II - Elezioni e designazioni degli organi dell'Ateneo

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 2. (Definizioni)

Art. 3. (Decorrenza e durata dei mandati e delle cariche)

CAPO II - Disposizioni comuni in materia di procedure elettorali e votazioni

Art. 4. (Ambito di applicazione)

Art. 5. (Ufficio elettorale)

Art. 6. (Requisiti per l'elettorato attivo e passivo)

Art. 7. (Incompatibilità e conflitto di interessi)

Art. 8. (Commissione elettorale centrale)

Art. 9. (Competenze della Commissione elettorale centrale)

Art. 10. (Seggi elettorali)

Art. 11. (Commissione di seggio)

Art. 12. (Elenco dell'elettorato attivo)

Art. 13. (Candidature)

Art. 14. (Propaganda elettorale)

Art. 15. (Svolgimento delle operazioni elettorali)

Art. 16. (Votazione)

Art. 17. (Accesso e trasparenza)

Art. 18. (Scrutinio)

Art. 19. (Nullità delle schede)

Art. 20. (Validità delle votazioni)

Art. 21. (Ricorsi)

Art. 22. (Proclamazione degli eletti)

Art. 23. (Sostituzione dei membri eletti)

Art. 24. (Termini di scadenza)

Art. 25. (Modalità del voto in forma elettronica)

CAPO III - Elezione del Rettore

Art. 26. (Indizione delle votazioni)

Art. 27. (Elettorato attivo e passivo)

Art. 28. (Candidature)

Art. 29. (Propaganda elettorale)

Art. 30. (Commissione di seggio)

Art. 31. (Votazioni e proclamazione dell'eletto)

Art. 32. (Disposizione di rinvio)

CAPO IV - Votazione a seguito di mozione di sfiducia nei confronti del Rettore

- Art. 33.** (Indizione della votazione)
Art. 34. (Approvazione della mozione di sfiducia)

CAPO V - Elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico

- Art. 35.** (Indizione delle elezioni)
Art. 36. (Elettorato attivo e passivo)
Art. 37. (Procedure elettorali)
Art. 38. (Proclamazione degli eletti e nomina del Senato Accademico)
Art. 39. (Disposizione di rinvio)

CAPO VI - Elezione del Direttore di Dipartimento

- Art. 40.** (Indizione delle votazioni)
Art. 41. (Elettorato attivo e passivo)
Art. 42. (Candidature e votazioni)
Art. 43. (Proclamazione dell'eletto)
Art. 44. (Disposizione di rinvio)

CAPO VII - Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento

- Art. 45.** (Indizione delle elezioni e svolgimento delle operazioni elettorali)
Art. 46. (Nomina degli eletti)

CAPO VIII - Elezione dei docenti membri dei Consigli delle Scuole Interdipartimentali

- Art. 47.** (Procedure elettorali)

CAPO IX - Elezione del Presidente del Consiglio dei Corsi di studio ovvero del Coordinatore

- Art. 48.** (Procedure elettorali)

CAPO X - Elezioni dei rappresentanti degli Studenti negli organi di Ateneo

- Art. 49.** (Oggetto)
Art. 50. (Indizione delle elezioni)
Art. 51. (Rappresentanze)
Art. 52. (Elettorato attivo e passivo)
Art. 53. (Assegnazione dei seggi al Consiglio degli Studenti)
Art. 54. (Deposito delle liste)
Art. 55. (Riscontro regolarità e validità liste)
Art. 56. (Ritiro delle liste e delle candidature)
Art. 57. (Adempimenti della Commissione elettorale centrale)
Art. 58. (Propaganda elettorale)
Art. 59. (Seggi elettorali)
Art. 60. (Svolgimento delle operazioni elettorali)
Art. 61. (Quorum per la validità delle elezioni)
Art. 62. (Espressione del voto)
Art. 63. (Operazioni di scrutinio)
Art. 64. (Casi di nullità)
Art. 65. (Modalità del voto in forma elettronica)
Art. 66. (Proclamazione degli eletti)
Art. 67. (Opzioni, rinunce e decadenza)
Art. 68. (Durata del mandato)
Art. 69. (Incompatibilità)
Art. 70. (Rappresentanze nel Nucleo di Valutazione di Ateneo)
Art. 71. (Disposizione di rinvio)

CAPO XI - Designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

- Art. 72.** (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Art. 73. (Modalità per la designazione da parte del Senato Accademico dei consiglieri interni all'Ateneo)

Art. 74. (Modalità per la designazione da parte del Rettore dei consiglieri esterni all'Ateneo)

CAPO XII - Designazione membri del Nucleo di Valutazione

Art. 75. (Procedure per la designazione e nomina)

CAPO XIII - Designazione del Presidente del Collegio dei revisori, del Garante di Ateneo e dei membri del Collegio di disciplina

Art. 76. (Procedure per la designazione)

Art. 77. (Disposizione di rinvio)

TITOLO III - Funzionamento degli organi collegiali di Ateneo

CAPO I - Disposizioni comuni

Art. 78. (Convocazione e ordine del giorno)

Art. 79. (Presidenza e validità della seduta)

Art. 80. (Discussione degli argomenti all'ordine del giorno)

Art. 81. (Votazione)

Art. 82. (Verbalizzazione)

TITOLO IV - Competenza disciplinare

CAPO I - Il procedimento disciplinare

Art. 83. (Funzionamento del Collegio di disciplina)

Art. 84. (Il procedimento disciplinare)

Art. 85. (Illeciti disciplinari e sanzioni)

Art. 86. (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare)

Art. 87. (Rapporti tra procedimento penale e disciplinare)

TITOLO V - Strutture didattiche e di ricerca

CAPO I - I Dipartimenti

Art. 88. (Proposte per la costituzione di nuovi Dipartimenti)

Art. 89. (Istituzione e attivazione di nuovi Dipartimenti)

Art. 90. (Elezione dei Consigli e dei Direttori di nuovi Dipartimenti)

Art. 91. (Modifica dei Dipartimenti)

Art. 92. (Composizione e disattivazione dei Dipartimenti)

Art. 93. (Afferenze)

Art. 94. (Organizzazione e funzionamento)

Art. 95. (Disposizione di rinvio)

TITOLO VI - Strutture di coordinamento didattico, strutture didattiche e strutture di supporto

CAPO I - Scuole Interdipartimentali di Ateneo

Art. 96. (Istituzione, attivazione e disattivazione)

CAPO II - Scuole di specializzazione

Art. 97. (Finalità e organizzazione)

CAPO III - Dottorati di Ricerca

Art. 98. (Istituzione di Corsi di Dottorati di Ricerca e Scuole di Dottorato)

CAPO IV - Master universitari

Art. 99. (Collegio dei docenti e Direttore)

CAPO V - Centri di servizio

Art. 100. (Finalità e funzioni)

TITOLO VII - Altri organi di Ateneo

CAPO I - Il Direttore generale

Art. 101. (Selezione e nomina)

CAPO II - Il Garante di Ateneo

Art. 102. (Poteri)

CAPO III - Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità

Art. 103. (Funzioni)

Art. 104. (Composizione e nomina)

Art. 105. (Relazioni e regolamento interno)

CAPO IV - La Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL

Art. 106. (Funzioni)

Art. 107. (Indizione delle elezioni e durata della carica)

Art. 108. (Elettorato attivo e passivo)

Art. 109. (Incompatibilità)

Art.110. (Elezioni suppletive)

Art. 111. (Funzionamento)

CAPO V- Relazioni sindacali

Art. 112. (Sistema delle relazioni sindacali)

TITOLO VIII - Centri di ricerca e Piattaforme scientifiche

CAPO I - Centri di ricerca di Ateneo e interuniversitari denominabili anche Centri per la Ricerca, il Trasferimento e l'Alta Formazione

Art. 113. (Centri di ricerca di Ateneo e interuniversitari denominabili anche Centri per la Ricerca, il Trasferimento e l'Alta Formazione)

Art. 114. (Organi del Centro)

Art. 115. (Partecipazione degli studiosi alle attività del Centro)

Art. 116. (Procedura per la proposta di costituzione del Centro)

Art. 117. (Procedura per l'approvazione della proposta)

Art. 118. (Valutazione e rinnovo dei Centri di Ateneo)

Art. 119. (Disattivazione del Centro)

CAPO II - Piattaforme scientifiche

Art. 120. (Istituzione e attività delle piattaforme scientifiche)

Art. 121. (Organizzazione e funzionamento della Piattaforma)

Art. 122. (Verifica e valutazione delle attività della Piattaforma)

Art. 123. (Disposizioni quadro per il regolamento di funzionamento della Piattaforma)

TITOLO IX- Qualità e internazionalizzazione dell'Ateneo

CAPO I - Valutazione e Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo

Art. 124. (Valutazione)

Art. 125. (Assicurazione della Qualità)

Art. 126. (Organizzazione del Sistema di Assicurazione della qualità)

Art. 127. (Funzionamento del Presidio della Qualità)

Art. 128. (Compiti del Presidio della Qualità)

Art. 129. (Internazionalizzazione della formazione e della ricerca)

TITOLO X - La sede di Terni

CAPO I – Organizzazione

Art. 130. *(Il Polo scientifico-didattico)*

TITOLO XI - *Disposizioni transitorie*

CAPO I - Disposizione generale

Art. 131. *(Ambito di applicazione)*

CAPO II - Rappresentanze degli studenti

Art. 132. *(Elezioni delle rappresentanze degli studenti)*

Art. 133. *(Carta dei diritti e dei doveri degli studenti)*

CAPO III - Senato Accademico

Art. 134. *(Costituzione)*

CAPO IV- Consiglio di Amministrazione

Art. 135. *(Costituzione)*

CAPO V - Nomina di altri organi di Ateneo

Art. 136. *(Attivazione delle procedure di competenza del Rettore)*

CAPO VI- Nomina del CUG

Art.137. *(Regolamento sulla composizione e funzionamento)*

CAPO VII- Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL

Art. 138. *(Indizione delle elezioni)*

CAPO VIII- Mandati e cariche

Art. 139. *(Limiti ai mandati e computo della durata delle cariche)*

CAPO IX - Riorganizzazione delle strutture per la ricerca

Art. 140. *(Centri di ricerca)*

CAPO X - Centri di servizio

Art. 141. *(Riorganizzazione dei Centri di servizio)*

CAPO XI –Regolamenti di Ateneo

Art. 142. *(Revisione e manutenzione)*

TITOLO XII - *Disposizioni finali ed entrata in vigore*

Art. 143. *(Approvazione)*

Art. 144. *(Abrogazioni)*

Art. 145. *(Emanazione ed entrata in vigore)*

ALLEGATO A (Art. 88, comma 6)

Scheda da compilare per la presentazione di un progetto di un nuovo Dipartimento

TITOLO I
Finalità

CAPO I
Ambito di applicazione

Art. 1. (Oggetto)

1. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina la costituzione, le modalità di elezione e di designazione degli organi e delle strutture dell'Ateneo, detta le disposizioni generali relative alla organizzazione ed al funzionamento delle strutture accademiche, nonché le disposizioni transitorie che si rendono necessarie a seguito delle modifiche introdotte dalla vigente normativa e dallo Statuto dell' Ateneo di Perugia.
2. In caso di contrasto, le disposizioni del presente Regolamento prevalgono sulle norme contenute in altri regolamenti dell'Ateneo sia previgenti, sia successivi.

TITOLO II
Elezioni e designazioni degli organi e delle strutture dell'Ateneo

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai sensi del presente Titolo del Regolamento generale si intende per:
 - Ufficio elettorale: l'apposito Ufficio istituito presso l'Amministrazione di supporto per le elezioni degli organi centrali dell'Ateneo e per le elezioni delle rappresentanze studentesche;
 - Commissione elettorale: la Commissione elettorale centrale;
 - Giorni (intervallo per adempimenti elettorali): i giorni lavorativi;
 - Anno accademico (in riferimento ai mandati e alle cariche): dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo;
 - CEL: i collaboratori esperti linguistici.

Art. 3. (Decorrenza e durata dei mandati e delle cariche)

1. La decorrenza e la durata dei mandati e delle cariche nei diversi organi è stabilita dallo Statuto dell'Ateneo. Nel caso in cui non sia espressamente previsto dallo Statuto medesimo, le cariche decorreranno dall'anno accademico.
2. Qualora gli organi entrino in carica in corso d'anno, il periodo residuo del relativo anno è considerato equivalente a tutti gli effetti ad un intero anno di mandato.

CAPO II
Disposizioni comuni in materia di procedure elettorali e votazioni

Art. 4. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano alle procedure elettorali per le cariche negli organi dell'Ateneo, salvo che non sia disposto diversamente da questo Regolamento.

Art. 5. (Ufficio elettorale)

1. È istituito presso l'Amministrazione centrale un apposito Ufficio elettorale che svolge le funzioni di supporto amministrativo per le elezioni degli organi centrali dell'Ateneo e per le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi e nelle strutture didattiche dell'Ateneo.

Art. 6. *(Requisiti per l'elettorato attivo e passivo)*

1. Godono dell'elettorato attivo coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti al giorno precedente le votazioni.
2. Godono dell'elettorato passivo coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza della presentazione delle candidature.
3. Coloro che abbiano espletato due mandati consecutivi in una carica accademica non sono immediatamente rieleggibili e godono dell'elettorato passivo solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata nominale del mandato relativo alla carica di cui si tratta.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
5. Coloro che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare non possono esercitare l'elettorato attivo e passivo, in conformità a quanto stabilito dalla disciplina vigente.
6. Coloro che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa.
7. Le varie forme di congedo e di aspettativa non obbligatoria non impediscono l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 7. *(Incompatibilità e conflitto di interessi)*

1. Le situazioni di incompatibilità o di non cumulabilità delle cariche, disposte dalla normativa vigente e dallo Statuto di Ateneo, devono essere rimosse dall'interessato secondo quanto previsto dall'art. 55 dello stesso Statuto.

Ove tali situazioni non siano rimosse, colui che assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del suo Regolamento interno di funzionamento, nei riguardi del Rettore ovvero il Rettore nei confronti dei membri degli altri organi di Ateneo ne ingiungono, a pena di decadenza, la rimozione immediata. In caso di inottemperanza la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.

2. Non sono eleggibili o nominabili negli organi di Ateneo coloro che si trovano in condizione di conflitto strutturale di interessi con l'Università ai sensi del Codice etico.

3. Ove il conflitto di interessi venga alla luce subito dopo l'elezione o la nomina dell'interessato, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore o del Presidente del Consiglio stesso, ne pronuncia a maggioranza assoluta la decadenza con effetto retroattivo al momento dell'elezione o nomina.

4. Ove il conflitto strutturale di interessi insorga nel corso del mandato, l'interessato provvede a farlo cessare nel termine di sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applica il regime delle incompatibilità ai sensi del precedente comma 1, secondo periodo.

Art. 8. *(Commissione elettorale centrale)*

1. Il Rettore nomina, su designazione del Senato Accademico, la Commissione elettorale centrale, composta da un professore ordinario, che assume le funzioni di Presidente, da un professore associato, da un ricercatore di ruolo, da un rappresentante del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL come membri effettivi, e, per le stesse categorie, da un pari numero di membri supplenti.

Per le elezioni delle rappresentanze studentesche, la Commissione elettorale centrale è integrata da due studenti non candidati.

2. Il Presidente sceglie tra gli altri membri il Vice- Presidente e il Segretario al quale spettano i compiti di verbalizzazione.

3. Il mandato dei membri della Commissione dura due anni a partire dal 1° gennaio e non può essere immediatamente rinnovato.

4. Chi è candidato alle diverse cariche dell'Ateneo ovvero chi è componente dell'Ufficio elettorale o delle Commissioni di seggio non può far parte della Commissione elettorale.

In caso di intervenuta candidatura, il membro decade e viene sostituito o da un membro supplente per la stessa categoria ovvero, se necessario, da un nuovo membro designato dal Senato Accademico.

5. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche, alle riunioni della Commissione elettorale centrale possono presenziare i delegati delle liste concorrenti.

Art. 9. *(Competenze della Commissione elettorale centrale)*

1. Alla Commissione elettorale centrale spetta il compito di verificare, avvalendosi delle competenze degli Uffici di riferimento, la regolarità e validità delle candidature, salvo non sia diversamente disposto nel presente Regolamento, e di sovrintendere alle operazioni di voto. La Commissione è responsabile della regolarità del procedimento, provvede alla verifica delle schede che le vengono inviate dalle Commissioni di seggio, dichiara i risultati dell'elezione e li trasmette all'organo competente per la proclamazione degli eletti.

2. La Commissione ha, inoltre, il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni, sui quali delibera in via definitiva entro i cinque giorni successivi alla presentazione degli stessi secondo quanto stabilito al successivo art. 21, salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 10. *(Seggi elettorali)*

1. I seggi per l'elezione degli organi dell'Ateneo sono di norma costituiti presso il Palazzo del Rettorato o presso le sedi dei Dipartimenti, salvo che, per ragioni organizzative, sia decisa la loro costituzione presso sedi decentrate.

2. L'orario di apertura e di chiusura del seggio è indicato nel provvedimento di indizione delle elezioni.

3. Per semplificare le operazioni di voto, il seggio, ferma la sua unicità, può essere articolato in distinte postazioni elettorali.

Art. 11. *(Commissione di seggio)*

1. L'organo che indice le elezioni provvede con proprio decreto alla costituzione della Commissione del seggio elettorale e alla designazione del Presidente.

2. Alla Commissione spetta di curare tutte le operazioni di voto, di verificarne la regolarità, di redigere i verbali e gli atti relativi.

3. Chi è candidato alle diverse cariche dell'Ateneo ovvero chi è componente della Commissione elettorale centrale o dell'Ufficio elettorale non può far parte della Commissione di seggio.

4. All'atto dell'insediamento della Commissione il Presidente designa il Vice-Presidente e il Segretario.

5. Per il regolare funzionamento della Commissione deve essere presente la maggioranza dei componenti, tra i quali necessariamente il Presidente o il Vice-presidente.

6. Prima dell'inizio delle elezioni i componenti della Commissione si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del voto.

7. Nel luogo delle votazioni sono esposti gli elenchi degli aventi diritto al voto e quelli dei candidati e le norme relative alle modalità della votazione.

Art. 12. *(Elenco dell'elettorato attivo)*

1. Almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni sono predisposti, a cura dell'Ufficio elettorale, gli elenchi degli aventi diritto al voto che sono resi pubblici mediante il sito web dell'Università e messi a disposizione di chi intende consultarli presso l'Ufficio elettorale stesso.

2. Entro e non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi devono pervenire gli eventuali ricorsi. La Commissione elettorale centrale decide sui medesimi entro due giorni

dalla scadenza dei termini di proposizione degli stessi provvedendo alle modifiche o integrazioni eventualmente necessarie.

3. Tali elenchi sono integrati a seguito di eventuali variazioni fino al giorno antecedente la data delle votazioni.

Art.13. (Candidature)

1. Le candidature devono essere presentate in forma scritta al soggetto che indice le elezioni secondo le modalità e i termini previsti nel provvedimento di indizione, salvo diversamente stabilito dal presente Regolamento.

2. Possono presentare la candidatura i professori ed i ricercatori di ruolo che si trovino in regime di tempo pieno. Nel caso in cui il professore o il ricercatore abbia optato per il tempo definito, contestualmente alla presentazione della candidatura, deve presentare l'opzione per il tempo pieno da far valere in caso di nomina.

Può presentare la candidatura il personale di ruolo tecnico e amministrativo, nonché, ove previsto, bibliotecario e CEL.

Per le candidature degli studenti si rinvia a quanto disposto al Capo X del presente Titolo.

3. La Commissione elettorale centrale, dopo aver verificato la regolarità e validità delle candidature, rende immediatamente noto l'elenco dei candidati tramite pubblicazione sul sito web dell'Università.

4. Copia dell'elenco deve essere messa a disposizione degli elettori presso il seggio.

5. In caso di ritiro di una o più candidature, secondo le modalità previste nel provvedimento di indizione, il soggetto che ha indetto le elezioni provvede a darne ampia pubblicità.

Le candidature possono essere ritirate entro le ore 12 del giorno antecedente la data delle votazioni, salvo non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.

Art. 14. (Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale si svolge nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero.

2. A tal fine l'Università riserva appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale, che ne facciano richiesta, le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee.

3. Colui che affigge o diffonde materiale propagandistico è responsabile dei contenuti dello stesso.

4. Ogni forma di propaganda, compreso l'uso di mezzi informatici, l'affissione di stampati o altri manifesti e la diffusione di qualsivoglia materiale a fini di propaganda elettorale, deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio di ciascuna votazione.

5. E' vietato rimuovere o danneggiare il materiale elettorale, nonché impedirne l'affissione o la diffusione.

6. L'inosservanza delle suddette disposizioni può essere segnalata per iscritto al Rettore che adotta i provvedimenti opportuni.

7. Su eventuali trasgressioni ai sensi della normativa vigente si pronunciano le autorità competenti.

Art. 15. (Svolgimento delle operazioni elettorali)

1. Durante le operazioni di voto possono accedere al seggio solo gli aventi diritto al voto. E' fatto divieto di sostare nel locale del seggio a persone estranee alle operazioni di voto e agli elettori che abbiano già votato.

2. Il Presidente del seggio è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni; in caso di turbativa alle stesse può disporre l'allontanamento dei disturbatori o, nei casi più gravi, può disporre la sospensione delle operazioni, salvo l'accertamento di ulteriori responsabilità.

Il Presidente del seggio è altresì tenuto a impartire le opportune disposizioni per la vigilanza delle urne e dei materiali durante la chiusura dei seggi.

3. Le operazioni elettorali si svolgono mediante:

- a) l'esibizione da parte dell'elettore di idoneo documento di riconoscimento, ivi compreso il libretto universitario per gli studenti, a un componente del seggio al fine dell'accertamento dell'identità personale; l'elettore sprovvisto di documento d'identità può essere ammesso al voto se la sua identità viene certificata per iscritto da uno dei componenti del seggio;
 - b) l'accertamento dell'iscrizione nella lista dei votanti e la successiva annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore sulla lista stessa, ovvero della certificazione da parte di uno dei componenti del seggio, che deve essere annotata a verbale;
 - c) la consegna all'elettore, da parte di uno dei componenti del seggio, della scheda elettorale o delle schede elettorali, vidimate almeno da un componente del seggio;
 - d) l'entrata dell'elettore nell'apposita cabina e l'espressione del voto;
 - e) la successiva chiusura delle schede, la riconsegna delle medesime al componente del seggio che le introduce nelle corrispondenti urne;
 - f) la firma dell'elettore nell'apposita colonna della lista dei votanti.
4. Gli elettori diversamente abili o fisicamente impediti possono esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore dell'Università liberamente scelto, che può accompagnare un solo elettore disabile. L'impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato rilasciato dal proprio medico, che deve essere allegato al verbale.
5. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto di voto.

Art. 16. *(Votazione)*

1. Il numero di voti esprimibili per ciascuna votazione, salvo che non sia disposto diversamente dal presente Regolamento, sono così definiti: a) per le votazioni riferite a uno o due eligendi: 1 voto; b) per le votazioni riferite a tre o quattro eligendi: 2 voti; c) oltre 4 eligendi: 3 voti.
2. Se il numero di coloro che godono dell'elettorato passivo per una componente è uguale o inferiore al numero dei rappresentanti da eleggere, la votazione non si svolge e gli interessati si intendono tutti eletti.
3. Il voto è personale e segreto; l'inosservanza dell'obbligo di segretezza comporta la nullità del voto.
4. L'elettore deve utilizzare esclusivamente la matita fornitagli dai componenti del seggio.
5. L'elettore può chiedere la sostituzione della scheda che risulti alterata o riconoscibile.
6. Qualora esistano candidati che abbiano lo stesso cognome, l'elettore esprime il proprio voto, indicando anche il nome del candidato prescelto. Nel caso in cui più candidati abbiano lo stesso cognome e nome è indispensabile, ai fini della individuazione della volontà elettorale, indicare la data di nascita. In mancanza di tali indicazioni, ove necessarie, il voto è nullo.

Art. 17. *(Accesso e trasparenza)*

1. Gli eletti e i designati in qualsiasi organo dell'Ateneo hanno diritto di accedere a tutte le informazioni e agli atti necessari o utili all'espletamento del loro mandato.
2. Coloro che hanno presentato la propria candidatura hanno diritto all'accesso agli atti sulle operazioni elettorali, ai sensi della normativa vigente.

Art. 18. *(Scrutinio)*

1. Lo scrutinio dei voti si svolge pubblicamente. Lo scrutinio medesimo ha luogo immediatamente concluse le operazioni di voto, salvo che per esigenze organizzative sia diversamente disposto nel provvedimento di indizione; delle operazioni relative allo scrutinio è redatto apposito verbale.
2. Il Presidente del seggio trasmette alla Commissione elettorale centrale il verbale, unitamente alle schede scrutinate e a quelle non votate.

Art. 19. *(Nullità delle schede)*

1. Sono nulle le schede che recano il nominativo di un soggetto non candidato, quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore, quelle che presentano scritte o segni tali da far ritenere in modo inequivocabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, quelle che risultano in qualsiasi modo deteriorate, ovvero non siano quelle fornite dall'Amministrazione e vidimate da almeno un componente del seggio.

2. Non sono ritenuti validi i voti espressi con riferimento a nominativi non contenuti nell'elenco dei candidati o in numero superiore a quello consentito.

Art. 20. *(Validità delle votazioni)*

1. Per la validità delle votazioni, ad esclusione di quelle per le rappresentanze studentesche, è richiesta la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, salvo diversamente stabilito dallo Statuto di Ateneo, dal presente Regolamento e da altri Regolamenti.

Art. 21. *(Ricorsi)*

1. Eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali possono essere proposti alla Commissione elettorale centrale entro i tre giorni successivi al decreto del soggetto competente alla proclamazione dei risultati della votazione.

2. Salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento, entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza prevista per la proposizione dei ricorsi la Commissione decide in merito, redige il relativo verbale e copia dello stesso viene trasmessa all'Ufficio elettorale.

Art. 22. *(Proclamazione degli eletti)*

1. Risultano eletti coloro che, nell'ambito della rispettiva categoria, hanno riportato il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'Università di Perugia e, a parità anche di anzianità di servizio, il più anziano d'età.

2. Il soggetto che ha indetto le elezioni provvede con proprio decreto a proclamare in via provvisoria gli eletti, dandone loro comunicazione e, decorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi ovvero in caso di definitivo rigetto di essi ai sensi dell'art. 21, li proclama in via definitiva.

Art. 23. *(Sostituzione dei membri eletti)*

1. In caso di non accettazione, di rinuncia, di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa, all'eletto subentra colui che, nella categoria interessata, ha ottenuto il maggior numero di voti.

2. Si procede a nuove elezioni, con le medesime modalità, nell'ipotesi in cui nessun altro candidato abbia ottenuto voti di preferenza.

Art. 24. *(Termini di scadenza)*

1. Ai fini del computo dei termini di scadenza per gli adempimenti elettorali, si intendono per giorni lavorativi quelli dal lunedì al venerdì, in conformità a quanto previsto dall'organizzazione dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 25. *(Modalità del voto in forma elettronica)*

1. Nel caso in cui il voto avvenga in forma telematica, debbono essere adeguatamente certificati i requisiti di sicurezza, anonimato e integrità del voto.

CAPO III
Elezione del Rettore

Art. 26. *(Indizione delle votazioni)*

1. Le elezioni del Rettore si svolgono, in via ordinaria, nei tempi e con le modalità stabiliti dall'art. 11 dello Statuto e dal presente Regolamento.
2. Le elezioni sono indette con decreto del Decano dei professori di prima fascia dell'Ateneo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Rettore in carica e le operazioni elettorali sono portate a compimento almeno quattro mesi prima della stessa scadenza.
3. Nello stesso decreto il Decano provvede a stabilire, oltre al calendario delle votazioni, tutti i termini inerenti le varie fasi della procedura elettorale in modo che il completamento della procedura sia assicurato entro il termine di cui al precedente comma 2, ivi compresa la data per la presentazione delle candidature, che deve essere prevista comunque non oltre il trentesimo giorno antecedente la data della prima votazione.
Le date delle votazioni debbono essere fissate ad un intervallo di non meno di quattro giorni l'una dall'altra.
4. Il decreto del Decano è pubblicato il giorno stesso della sua adozione sul sito web dell'Università e deve esserne data ampia pubblicità anche a mezzo stampa e deve essere tempestivamente comunicato alle Università italiane.
5. In caso di anticipata cessazione del Rettore dalla carica, il Decano indice le elezioni entro quaranta giorni dalla data della cessazione e ne fissa lo svolgimento in tempo utile a che le relative operazioni possano concludersi entro il cinquantesimo giorno successivo alla data del decreto di indizione.

Art. 27. (Elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato attivo spetta, ai sensi dell'art 13 dello Statuto, ai professori e ricercatori di ruolo; ai ricercatori a tempo determinato; al personale di ruolo tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL e dirigenziale; ai membri del Consiglio degli Studenti ed ai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli dei Dipartimenti.
2. L'elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia in regime di tempo pieno in servizio presso le Università italiane che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dall'art. 6 del Capo II del presente Titolo.

Art. 28. (Candidature)

1. Le candidature sono presentate in forma scritta, corredate, oltre che da un dettagliato curriculum scientifico, didattico e professionale, da un programma articolato sul tipo di gestione e sugli obiettivi e le strategie che il candidato si propone di realizzare per lo sviluppo dell'offerta formativa, della ricerca scientifica e del trasferimento dei suoi risultati ai fini dell'accreditamento dell'Ateneo in campo internazionale.
Le candidature sono indirizzate al Decano e depositate, a pena di inammissibilità, al Protocollo dell'Università entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile.
Entro i cinque giorni successivi la Commissione elettorale centrale, coadiuvata dalla Direzione generale, rileva eventuali motivi di ineleggibilità e ne dà comunicazione agli interessati.
Esperito tale adempimento, il Decano rende immediatamente noto l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti richiesti, i relativi curriculum e i programmi, tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, dandone altresì ampia pubblicità anche a mezzo stampa.
Copia di detto elenco viene messa a disposizione degli elettori presso il seggio.
2. Nel caso in cui non vengano presentate candidature entro il termine previsto, si dà luogo ad una nuova procedura di indizione delle elezioni.
3. L'eventuale ritiro della candidatura deve essere comunicata al Decano entro le ore 12 del giorno antecedente ciascun turno elettorale; la Commissione centrale provvede a darne ampia pubblicità, tramite avviso che viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo e affisso al seggio elettorale, dandone atto nel verbale di seggio.

Art. 29. (Propaganda elettorale)

1. Ciascun candidato alla carica di Rettore, sotto la propria responsabilità, potrà inviare al corpo elettorale, attraverso il servizio competente, messaggi e materiale rigorosamente finalizzati alla propaganda elettorale mediante posta elettronica, nel rispetto delle norme di sicurezza informatica.

2. Nel periodo compreso tra il ventesimo e l'ottavo giorno antecedente la prima votazione, il Decano indice almeno una assemblea generale, alla quale potranno partecipare tutti i candidati. La data di tale assemblea verrà comunicata a tutto il corpo elettorale. La conduzione di essa sarà di competenza del Decano.

3. Nelle ventiquattro ore antecedenti l'inizio delle votazioni e fino alla conclusione delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda. I candidati potranno inviare comunicazioni al corpo elettorale nei giorni tra una votazione e l'altra, con le procedure di cui al comma 1.

Eventuali contravvenzioni alle prescrizioni del presente comma saranno rilevate da parte del Decano e potranno dar luogo a provvedimenti disciplinari in quanto violazioni dei doveri d'ufficio.

Art. 30. *(Commissione di seggio)*

1. Successivamente alla pubblicazione dell'elenco dei candidati, il Decano provvede con proprio Decreto alla costituzione della Commissione di seggio.

2. La Commissione di seggio per l'elezione del Rettore, fermo restando il divieto di cui all'art. 11, comma 3, è composta da cinque membri, di cui un professore di prima fascia, che assume le funzioni di Presidente; un professore di seconda fascia, che assume le funzioni di Vice-Presidente; un ricercatore di ruolo, che assume le funzioni di Segretario; un rappresentante del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL e dirigenziale di ruolo; un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti.

La Commissione opera validamente quando siano presenti almeno tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente.

Art. 31. *(Votazioni e proclamazione dell'eletto)*

1. Ai fini delle maggioranze e della validità delle votazioni, i voti esprimibili dal personale di ruolo tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL e dirigenziale sono computati nella misura del dieci per cento in riferimento al numero dei professori ordinari, associati, dei ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) dello Statuto, che siano in servizio alla data, di cui al precedente art. 6 del Capo II, ivi comprese le unità risultanti in congedo o aspettativa alla medesima data.

2. Il giorno antecedente la prima votazione, la Commissione elettorale centrale determina il fattore di peso moltiplicativo per il computo dei voti esprimibili dal personale tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL e dirigenziale di ruolo, arrotondato alla terza cifra decimale.

3. Nelle prime due votazioni è eletto alla carica di Rettore il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dal corpo elettorale

4. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

Per la validità dello scrutinio è necessario che prenda parte alla votazione la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dal corpo elettorale. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti e comunque almeno un terzo dei voti esprimibili dal corpo elettorale. Tale maggioranza è richiesta anche in presenza di candidatura unica. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

5. Quando non siano raggiunte le maggioranze richieste, il Decano indice entro sette giorni nuove elezioni, riaprendo i termini per le candidature.

6. La Commissione elettorale centrale verifica i risultati pervenuti dalla/e Commissione/i di seggio e accerta se il quorum prescritto è stato raggiunto. Qualora il quorum non sia stato raggiunto in prima votazione, la Commissione elettorale centrale ne dà immediata comunicazione al Decano e all'Amministrazione, affinché ne venga data tempestiva informazione tramite il sito web di Ateneo, ai fini del prosieguo delle operazioni di voto nelle date previste nel provvedimento di indizione.

7. Qualora il quorum sia stato raggiunto, la Commissione elettorale centrale procede immediatamente a redigere il verbale dell'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati e ne dà tempestiva comunicazione all'Amministrazione, ai fini della proclamazione dell'eletto. Di tutto il materiale documentale, comprese le schede elettorali, deve essere garantita la conservazione per l'intera durata del mandato.

8. Il Rettore è proclamato eletto provvisoriamente dal Decano con proprio provvedimento, che viene pubblicizzato nelle stesse forme previste per l'indizione.

9. Entro i tre giorni successivi alla proclamazione dell'eletto può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione elettorale centrale, la quale decide entro il quinto giorno dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso. La decisione è pubblicata nell'albo pretorio on line e sul sito web dell'Università e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.

Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale entro tre giorni dalla sua pubblicazione può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva entro il quinto giorno successivo, sentiti il primo firmatario del ricorso e il Presidente della Commissione elettorale centrale.

10. Decorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma ovvero in caso di definitivo rigetto dei ricorsi presentati, il Decano adotta il provvedimento definitivo di proclamazione dell'eletto, che viene trasmesso, a cura dell'Amministrazione, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che procede all'emanazione del decreto di nomina.

Art. 32. *(Disposizione di rinvio)*

1. Per quanto non previsto nel presente Capo, si applica quanto disposto dalla normativa vigente, dallo Statuto dell'Ateneo e dal Capo II, Titolo II del presente Regolamento.

CAPO IV

Votazione a seguito di mozione di sfiducia nei confronti del Rettore

Art. 33. *(Indizione della votazione)*

1. Entro trenta giorni dall'approvazione della proposta da parte del Senato Accademico della mozione di sfiducia, di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto, il Decano convoca gli aventi diritto all'elettorato attivo per le elezioni del Rettore e fissa la data di svolgimento della votazione entro e non oltre il cinquantesimo giorno successivo alla data dello stesso decreto di indizione, dandone immediata pubblicità sul sito web dell'Università.

La votazione si svolge in un solo giorno.

Art. 34. *(Approvazione della mozione di sfiducia)*

1. La mozione di sfiducia è approvata a maggioranza assoluta dei voti esprimibili dagli aventi diritto. Il Rettore resta in carica sino all'insediamento del nuovo Rettore.

Il Decano provvede ad indire nuove elezioni per la carica di Rettore nel rispetto dei tempi di cui al precedente art. 26, comma 5 e secondo le procedure previste dal Capo III del presente Titolo.

CAPO V

Elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico

Art. 35. *(Indizione delle elezioni)*

1. Le elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 17 dello Statuto sono indette con decreto del Rettore nei sei mesi precedenti la data di scadenza del mandato e devono svolgersi almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato stesso.

2. Nel decreto di indizione è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le varie fasi della procedura elettorale, in modo da rispettare il termine di cui al precedente comma 1.

Il decreto del Rettore è pubblicato il giorno stesso della sua adozione sul sito web dell'Università.

Art. 36. (Elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato attivo è stabilito dall'art. 17 dello Statuto ed i requisiti che devono essere posseduti dagli aventi diritto sono disciplinati dall'art. 6, Capo II, del presente Regolamento; l'elettorato passivo è individuato dal medesimo articolo dello Statuto e da quanto previsto dall'art. 6, Capo II del presente Titolo.
2. Qualora il numero dei Direttori dei Dipartimenti sia pari o inferiore a diciotto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), dello Statuto, non si dà luogo ad elezioni e tutti i Direttori assumono la carica di membri del SA.
3. L'elettorato attivo e passivo per la rappresentanza di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) dello Statuto, spetta a tutto il personale di ruolo tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, Capo II, del presente Titolo, per quanto applicabili.
4. L'elettorato attivo e passivo per i rappresentanti degli studenti e le relative procedure elettorali sono disciplinati dal Capo X del presente Titolo.

Art. 37. (Procedure elettorali)

1. Le candidature sono presentate in forma scritta, corredate da un dettagliato curriculum scientifico, didattico e/o professionale, indirizzate al Rettore e depositate, a pena di inammissibilità, al Protocollo dell'Università entro le ore 12 del ventesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni; esse sono tempestivamente pubblicizzate sul sito web dell'Ateneo, nonché tramite affissione presso i seggi elettorali, dopo che la Commissione centrale ne ha verificato la regolarità e validità.
2. L'eventuale ritiro delle candidature deve essere comunicato al Rettore entro le ore 12 del giorno antecedente quello previsto per le votazioni; la Commissione centrale provvede a dare tempestiva comunicazione del ritiro delle candidature tramite avviso che viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo e affisso al seggio elettorale, dandone atto nel verbale di seggio.
3. Successivamente alla pubblicazione dell'elenco dei candidati, il Rettore provvede con proprio decreto alla costituzione della Commissione di seggio, che, fermo restando il divieto di cui all'art. 11, comma 3, è composta da cinque membri, di cui un professore di prima fascia, che assume le funzioni di Presidente; un professore di seconda fascia, che assume le funzioni di Vice-Presidente; un ricercatore di ruolo, che assume le funzioni di Segretario; un rappresentante del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL a tempo indeterminato; un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti. La Commissione opera validamente quando siano presenti almeno tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente.
4. Le votazioni si svolgono in un solo giorno. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del giorno fissato nel decreto di convocazione.
5. I professori di prima fascia, di seconda fascia ed i ricercatori eleggono, con voto limitato a un solo candidato, i rappresentanti della rispettiva categoria di appartenenza, nell'ambito di ognuno dei due raggruppamenti delle aree scientifico-disciplinari CUN dalla 1 alla 9 e dalla 10 alla 14, ai sensi dell'art. 17, lett. c), dello Statuto.

All'esito delle votazioni viene stilata una graduatoria e risulta eletto:

- a) il professore di prima fascia che ha ottenuto il maggior numero di voti tra coloro che appartengono al rispettivo raggruppamento delle aree CUN di riferimento; in caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità, il candidato anagraficamente più anziano;
- b) il professore di seconda fascia che ha ottenuto il maggior numero di voti tra coloro che appartengono al medesimo raggruppamento delle aree CUN e che appartenga ad una delle aree scientifico-disciplinari in esso ricompresa diversa da quella che ha espresso il rappresentante dei professori di prima fascia; in caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità, il candidato anagraficamente più anziano;
- c) il ricercatore confermato che ha riportato il maggior numero di voti tra coloro che appartengono al medesimo raggruppamento delle aree CUN e che appartenga ad una delle aree scientifico-disciplinari in esso ricompresa diversa da quelle che hanno già

espresso i rappresentanti dei professori di prima e seconda fascia; in caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità, il candidato anagraficamente più anziano.

Il criterio si ripete nelle elezioni successive a rotazione, attribuendo la prima designazione delle due tornate successive rispettivamente ai professori di seconda fascia e ai ricercatori confermati.

6. I Direttori di Dipartimento eleggono i diciotto rappresentanti con voto limitato ad un solo candidato.

7. Il personale tecnico, amministrativo e CEL elegge i propri rappresentanti con voto limitato ad un solo candidato; risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

8. Le votazioni per ognuna delle rappresentanze sono valide se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel caso in cui per una o più componenti non si raggiunga tale quorum dei partecipanti, si procede per quelle medesime componenti ad una seconda votazione da svolgersi entro cinque giorni dalla prima. Le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti, purché non inferiore al dieci per cento dei voti validi.

Nel caso in cui non si raggiunga in seconda votazione il quorum di almeno un terzo dei partecipanti, entro sette giorni il Rettore provvede ad indire, per le sole componenti interessate, nuove elezioni, riaprendo i termini per la presentazione delle candidature. Le elezioni devono completarsi entro i successivi trenta giorni.

9. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, subentra, fino al termine del mandato del membro da sostituire, il candidato risultato primo dei non eletti, nelle rispettive graduatorie per aree, purché abbia ottenuto almeno il dieci per cento dei voti validi. In caso contrario si procede ad elezioni suppletive.

10. In caso di dimissioni o perdita dello status di Direttore di Dipartimento, subentra, fino al termine del mandato del membro da sostituire, il Direttore di Dipartimento risultato primo dei non eletti.

11. La mancata elezione di uno o più rappresentanti delle diverse componenti, non pregiudica la regolare costituzione del Senato Accademico, purché il numero degli eletti non sia inferiore ai due terzi dei membri che compongono lo stesso Senato Accademico ai sensi dello Statuto dell'Ateneo.

Art. 38. (Proclamazione degli eletti e nomina del Senato Accademico)

1. Gli eletti alla carica di membri del Senato Accademico sono proclamati provvisoriamente dal Rettore con proprio provvedimento, che viene pubblicizzato nelle stesse forme previste per l'indizione.

2. Agli eventuali ricorsi in opposizione si applicano le procedure ed i tempi di cui al precedente art. 31, comma 9.

3. Il Rettore, decorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi ovvero in caso di definitivo rigetto di essi, proclama gli eletti e li nomina con proprio decreto.

Il nuovo Senato assume le funzioni dall'inizio dell'anno accademico.

Art. 39. (Disposizione di rinvio)

1. Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni di cui al Capo II, del presente Titolo.

CAPO VI
Elezione del Direttore di Dipartimento

Art. 40. (Indizione delle votazioni)

1. Le modalità per l'elezione dei Direttori di Dipartimento sono definite dall'art. 41 dello Statuto e da quanto qui stabilito.

2. La indizione delle elezioni è effettuata con decreto del Decano dei professori di prima fascia afferenti al Dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, almeno cinque mesi prima la scadenza del

mandato del Direttore di Dipartimento in carica. Nel decreto è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le varie fasi della procedura elettorale in modo che il completamento della procedura sia assicurato prima della scadenza del mandato.

In caso di dimissioni anticipate, il Decano provvede ad indire le elezioni entro dieci giorni dal decreto del Rettore di accettazione e le relative operazioni elettorali devono concludersi entro i successivi cinquanta giorni.

3. Le votazioni si svolgono a distanza di almeno due giorni l'una dall'altra.

4. Il decreto di indizione è reso pubblico tramite il sito web dell'Ateneo e del Dipartimento.

Art. 41. (Elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio del Dipartimento.

2. L'elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno che siano in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità previste dalla normativa vigente, dallo Statuto di Ateneo e dall'art. 6, Capo II del presente Titolo. L'elettorato passivo può essere esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 42, comma 5.

Art. 42. (Candidature e votazioni)

1. Le candidature sono presentate in forma scritta, corredate da un dettagliato programma sugli obiettivi scientifici e didattici che il candidato si propone, nonché da un dettagliato curriculum scientifico, didattico e/o professionale; sono indirizzate al Decano e depositate presso il Protocollo del Dipartimento entro le ore 12 del quindicesimo giorno precedente la data fissata per la prima votazione. Spetta al Decano, coadiuvato dal Segretario amministrativo, la verifica della regolarità e validità delle candidature entro e non oltre i successivi tre giorni.

2. Il Decano rende tempestivamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento. Copia di tale elenco viene messa a disposizione degli elettori presso il seggio elettorale.

3. Successivamente alla pubblicazione dell'elenco delle candidature, il Decano nomina la Commissione di seggio, che, fermo restando il divieto di cui all'art. 11, comma 3, deve essere composta da un professore ordinario, con funzioni di Presidente, da un professore associato con funzioni di Vice presidente, da un ricercatore di ruolo, da un rappresentante del personale tecnico e amministrativo e da un rappresentante degli studenti. In caso di indisponibilità dei professori ordinari, le funzioni di Presidente possono essere svolte da un professore associato appositamente nominato.

4. L'eventuale ritiro della candidatura deve essere comunicata al Decano dopo ciascun turno elettorale entro le ore 12 del giorno antecedente quello del successivo turno, in modo da consentire di pubblicizzare il ritiro tramite avviso riportato sul sito web del Dipartimento e affisso presso il seggio elettorale, dandone atto nel verbale di seggio.

5. Nel caso in cui non vengano presentate candidature ovvero nessuno dei candidati ottenga le maggioranze stabilite dall'art. 41, comma 2, dello Statuto, si procede, entro sette giorni, ad una nuova indizione delle elezioni. Qualora anche in questo caso si presentino le condizioni di cui sopra, si provvede, entro sette giorni, ad una ulteriore nuova indizione estendendo l'elettorato passivo ai professori di seconda fascia a tempo pieno.

Art. 43. (Proclamazione dell'eletto)

1. Il Decano, a compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, provvede a proclamare in via provvisoria il candidato che è risultato eletto ai sensi dell'art. 41, comma 2, dello Statuto, dandone immediatamente comunicazione al Rettore, unitamente al verbale delle operazioni elettorali.

2. Decorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi ovvero in caso di rigetto definitivo di essi, il Decano proclama in via definitiva il vincitore che viene nominato con decreto del Rettore. Il nuovo Direttore del Dipartimento assume le funzioni dall'inizio dell'anno accademico.

Art. 44. (Disposizione di rinvio)

1. Per quanto qui non previsto ed in quanto compatibili, si applicano al presente Capo le disposizioni di cui al Capo II del Titolo II.

CAPO VII

Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento

Art. 45. *(Indizione delle elezioni e svolgimento delle operazioni elettorali)*

1. Il Direttore del Dipartimento provvede ad indire le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nei tre mesi precedenti la data di scadenza del mandato delle rappresentanze stesse. In tale provvedimento è riportato il calendario elettorale, il numero degli eligendi, l'indicazione del luogo ove si svolgeranno le elezioni, l'indicazione della data per la presentazione delle candidature, che deve essere fissata almeno dieci giorni prima di quella prevista per la votazione.

Le votazioni si svolgono in un solo giorno.

2. Gode dell'elettorato attivo e passivo il personale di ruolo assegnato al Dipartimento. Il numero dei rappresentanti da eleggere è pari al quindici per cento dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, componenti il Consiglio, arrotondato all'intero superiore.

3. Le candidature sono presentate in forma scritta, corredate dal curriculum professionale; sono indirizzate al Direttore e depositate presso il Protocollo del Dipartimento entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile.

4. Il Direttore, dopo aver accertato la regolarità e validità delle candidature, coadiuvato dal Segretario amministrativo, rende tempestivamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento. Copia di tale elenco viene messa a disposizione degli elettori presso il seggio elettorale.

5. Successivamente alla pubblicazione dell'elenco dei candidati, il Direttore nomina la Commissione di seggio, che, fermo restando il divieto di cui all'art. 11, comma 3, deve essere composta da un professore ordinario, con funzioni di Presidente, da un professore associato con funzioni di Vice presidente, da un ricercatore di ruolo, da un rappresentante del personale tecnico e amministrativo e da un rappresentante degli studenti.

6. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro le ore 12 del giorno antecedente quello stabilito per le votazioni, in modo da consentire al Direttore di pubblicizzare il ritiro tramite avviso riportato sul sito web del Dipartimento e affisso presso il seggio elettorale, dandone atto nel verbale di seggio.

7. L'elettore dispone, ai sensi dell'art. 16, comma 1, Capo II del presente Titolo, di un numero di voti rapportati ai rappresentanti da eleggere.

Le votazioni sono valide se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, entro sette giorni si provvede ad indire nuove elezioni.

Art. 46. *(Nomina degli eletti)*

1. Il Direttore, a compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, provvede a proclamare in via provvisoria i candidati che, stante la prevista maggioranza dei votanti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, dandone immediata comunicazione al Rettore, unitamente al verbale delle operazioni elettorali, e pubblicità sul sito web del Dipartimento.

2. Il Direttore, decorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi ovvero in caso di rigetto definitivo di essi, proclama in via definitiva gli eletti, che vengono nominati con decreto del Rettore. Della nomina viene data pubblicità sul sito web dell'Ateneo e del Dipartimento.

3. I nuovi rappresentanti assumono le funzioni di componenti del Consiglio di Dipartimento dall'inizio dell'anno accademico.

CAPO VIII

Elezione dei docenti membri dei Consigli delle Scuole Interdipartimentali

Art. 47. (Procedure elettorali)

1. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio della Scuola, il Decano dei Professori di prima fascia con proprio decreto, indice le votazioni dei membri del Consiglio della stessa.

Ciascun Consiglio di Dipartimento al suo interno elegge un numero di rappresentanti pari al 10% dei propri componenti con arrotondamento all'unità inferiore.

2. Godono dell'elettorato passivo i Professori che siano Presidenti dei Consigli o Coordinatori dei Corsi di studio, ivi compresi i Presidenti delle Scuole di specializzazione ed i coordinatori dei Corsi di dottorato, i membri delle Giunte dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, nonché i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste.

3. Qualora gli aventi diritto all'elettorato passivo siano pari od inferiori al numero dei rappresentanti che ciascun Consiglio di Dipartimento afferente alla Scuola deve eleggere, non si dà luogo ad elezioni e gli interessati diventano membri di diritto del Consiglio della Scuola.

4. Godono dell'elettorato attivo tutti i membri di ciascun Consiglio di Dipartimento afferente alla Scuola.

5. Le candidature corredate da un dettagliato curriculum didattico-scientifico sono presentate al Decano entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data prevista per la prima votazione.

Le candidature devono essere immediatamente pubblicizzate sul sito web dell'Ateneo, su quelli dei Dipartimenti afferenti e affisse presso il seggio elettorale.

6. Le candidature possono essere ritirate entro le ore 12 del giorno antecedente ogni turno elettorale. Successivamente alla pubblicazione dell'elenco delle candidature, il Decano nomina la Commissione di seggio, composta, fermo restando il divieto di cui all'art. 11, comma 3, da un professore ordinario con funzioni di Presidente, da un professore associato con funzione di Vice-Presidente e da un ricercatore di ruolo con funzioni di Segretario.

7. La prima votazione è valida se ad essa partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto calcolata per ciascun Dipartimento; la seconda votazione, da tenersi, nel caso di mancato raggiungimento del quorum in prima votazione, non prima dei tre giorni successivi, è valida se ad essa partecipa almeno un terzo degli aventi diritto per ciascun Dipartimento.

8. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ordine di graduatoria.

9. Nel caso in cui per entrambe le votazioni non si raggiunga il quorum di validità, il Decano provvede ad indire entro sette giorni nuove elezioni, limitatamente al/i Dipartimento/i interessati. La mancata elezione dei rappresentanti non pregiudica la regolare costituzione dell'organo purché il numero degli eletti non sia inferiore ai due terzi dei membri che compongono lo stesso.

10. Il Decano, sulla base delle graduatorie e per ciascun Dipartimento proclama provvisoriamente gli eletti, dandone immediata pubblicità sui siti dei Dipartimenti e comunicando i nominativi al Rettore.

Decorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento, ovvero in caso di rigetto definitivo degli stessi, il Decano provvede alla proclamazione definitiva e ne dà immediata comunicazione al Rettore che, con proprio decreto, nomina gli eletti con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico di riferimento.

11. Nell'ipotesi di istituzione di una nuova Scuola interdipartimentale di Ateneo, entro dieci giorni dalla data della istituzione della medesima, il Decano, indicato nella relativa delibera del Consiglio di Amministrazione, avvia il procedimento elettorale con le modalità e nei termini di cui al presente articolo.

CAPO IX

Elezione del Presidente del Consiglio dei Corsi di studio ovvero del Coordinatore

Art. 48. (Procedure elettorali)

1. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente del Consiglio dei Corsi di studio, ovvero entro trenta giorni dalle dimissioni dello stesso accettate dal Rettore, il Decano dei professori ordinari appartenenti al Consiglio dei Corsi di studio indice le elezioni del

Presidente con proprio Decreto. Nel Decreto è riportato il calendario elettorale, con la data di una prima votazione e di una seconda eventuale, che si deve svolgere entro i successivi due giorni. Devono essere indicati inoltre tutti i termini inerenti le varie fasi della procedura elettorale in modo che il completamento della procedura sia assicurato prima della scadenza del mandato, fermo restando che il termine per la presentazione delle candidature deve essere fissato almeno dieci giorni prima della data prevista per la prima votazione.

2. Il Presidente è eletto da tutti i componenti il Consiglio dei Corsi di studio, ai sensi dell'art. 45, comma 4, dello Statuto, tra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio stesso. Ai fini dell'elettorato passivo i professori che fanno parte di più Consigli di Corso di Studio optano per uno di essi.

3. In prima votazione, risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.

In caso di mancata elezione, si procede ad una seconda votazione. La riunione è valida se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, comunque non inferiore a un terzo degli aventi diritto.

Qualora nessuno dei candidati risulti eletto, il Decano provvede, entro i successivi tre giorni, ad indire nuove elezioni con le modalità di cui al comma 1.

4. Il Decano proclama provvisoriamente eletto il Presidente e ne dà immediata comunicazione al Rettore. Decorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi ovvero in caso di rigetto definitivo di essi, ai sensi dell'art. 21 del Capo II del presente Titolo, il Decano provvede alla proclamazione definitiva dell'eletto, che viene nominato con decreto del Rettore, pubblicato sul sito web del Dipartimento di pertinenza.

5. Il Presidente del Consiglio dei Corsi di studio entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

6. Qualora un Dipartimento, in conformità all'art. 45, comma 5, dello Statuto, abbia deliberato di provvedere alla gestione di uno o più Corsi di Studio di pertinenza del Dipartimento con un Coordinatore, quest'ultimo viene eletto dal Consiglio tra i professori di prima o di seconda fascia titolari di insegnamento presso il/i Corsi interessati. La elezione è indetta con provvedimento del Direttore del Dipartimento, le votazioni si svolgono in una sola seduta e risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti, fermo restando che la riunione è valida se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Coordinatore viene nominato con decreto del Rettore ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

Nel caso in cui il Coordinatore ritenga utile avvalersi della collaborazione del Comitato, di cui al medesimo art. 45, comma 5, dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento, su proposta dello stesso Coordinatore, ne nomina i membri, in numero non superiore a tre, i quali possono essere anche ricercatori di ruolo.

7. Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo.

CAPO X

Elezioni dei rappresentanti degli Studenti negli organi di Ateneo

Art. 49. (Oggetto)

1. Il presente capo disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche nei seguenti organi:
 - a) Senato Accademico;
 - b) Consiglio di Amministrazione;
 - c) Consiglio degli studenti;
 - d) Consigli dei dipartimenti;
 - e) Consigli delle Scuole Interdipartimentali;
 - f) Consigli dei corsi di studio;
 - g) Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

Art. 50. (Indizione delle elezioni)

1. Il Rettore provvede ad indire, con cadenza biennale, le elezioni per i rappresentanti degli studenti nei diversi organi di Ateneo, convocando gli aventi diritto almeno quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni.

Le elezioni si svolgono di norma nel periodo novembre/dicembre.

2. Ai fini della individuazione della data di svolgimento delle votazioni viene acquisito il parere del Consiglio degli Studenti.

3. Il decreto del Rettore deve indicare il numero degli eligendi per i diversi organi secondo quanto rispettivamente stabilito dallo Statuto dell'Ateneo, il calendario delle votazioni che devono svolgersi in due giorni successivi, il luogo e la data per la consultazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, nonché il luogo, la data e le modalità per il deposito delle liste e per la presentazione delle candidature, fatta eccezione per le elezioni della rappresentanza degli studenti nel Nucleo di Valutazione o secondo le modalità di cui al successivo art.70.

4. Dell'indizione delle elezioni è data la più ampia e tempestiva pubblicità mediante pubblicazione dei relativi avvisi nel sito web dell'Ateneo e con ogni altro mezzo idoneo.

Art. 51. (Rappresentanze)

1. Il numero delle rappresentanze da eleggere negli organi, di cui al precedente art. 49, con l'eccezione di quelle di cui alla lett. g), è indicato come segue:

- nel Senato Accademico il numero dei rappresentanti è pari a quattro; nel Consiglio di Amministrazione è pari a due; nel Consiglio degli studenti è pari a trenta;
- nei Consigli di Dipartimento il numero dei rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di studio di Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, ai Corsi dei Dottorati di ricerca, che afferiscono amministrativamente al Dipartimento, nonché, ai sensi dell'art. 40, comma 2 lett. d), dello Statuto, gli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione, è pari al quindici per cento dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, componenti il Consiglio, arrotondato all'intero superiore;
- nei Consigli delle Scuole interdipartimentali, ove costituite, il numero dei rappresentanti degli studenti è pari al quindici per cento delle altre componenti del Consiglio, arrotondato all'intero superiore;
- nei Consigli dei Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico il numero dei rappresentanti degli studenti è pari al quindici per cento dei docenti componenti il relativo Consiglio, arrotondato all'intero superiore.

Art. 52. (Elettorato attivo e passivo)

1. Per le elezioni delle rappresentanze negli organi di cui all'articolo 49 hanno diritto al voto gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo nell'anno accademico durante il quale si svolgono le elezioni e che siano in regola con il pagamento delle tasse.

2. Per le elezioni delle rappresentanze negli organi di cui all'articolo 49 sono eleggibili gli studenti regolarmente iscritti ad un Corso di studio di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Corsi di Dottorato dell'Ateneo per un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studio aumentata di uno e che siano in regola con il pagamento delle tasse.

3. Per l'elezione dei rappresentanti negli Organi accademici sono esclusi dal solo elettorato passivo i dottorandi in regime di proroga.

4. Per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti con i requisiti di cui ai commi 1 e 2 iscritti ai Corsi di studio di pertinenza dei relativi Dipartimenti, nonché, ai sensi dell'art. 40, comma 2, lett. d), dello Statuto, gli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione; nel caso di Corsi interdipartimentali, gli iscritti a questi ultimi godono dell'elettorato attivo e passivo per il Consiglio del Dipartimento al quale è stato attribuito il compito di coordinamento e gestione delle relative attività didattiche.

5. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti con i requisiti di cui ai commi 1 e 2 iscritti ai relativi Corsi di studio.

6. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole interdipartimentali hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti con i requisiti di cui ai commi 1 e 2 iscritti ai Corsi di studio attivati dai Dipartimenti afferenti, riuniti in un unico collegio elettorale.

7. Gli elenchi degli studenti aventi diritto al voto sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo almeno quindici giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.

Avverso tali elenchi possono essere presentati ricorsi alla Commissione elettorale centrale: eventuali meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno stesso delle elezioni.

8. Non è eleggibile lo studente che sia stato condannato a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che sia sottoposto a procedimento disciplinare o nei cui confronti sia stata applicata una sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione nei dodici mesi antecedenti le elezioni.

9. Lo stato di eleggibilità deve essere dichiarato dal candidato con apposita autocertificazione.

Art. 53. *(Assegnazione dei seggi al Consiglio degli Studenti)*

1. I membri del Consiglio degli Studenti sono eletti, ai sensi dell'art. 31, comma 6, dello Statuto di Ateneo, sulla base dei Dipartimenti o delle Scuole, ove costituite. Il numero degli eligendi assegnato ad ogni Dipartimento o ad ogni Scuola è calcolato con arrotondamento all'intero superiore in proporzione al numero degli studenti regolarmente iscritti all'anno accademico di indizione delle votazioni ai Corsi di studio di pertinenza di singoli Dipartimenti o ai Corsi di studio dei Dipartimenti coordinati dalle Scuole; nel caso di Corsi di studio interdipartimentali, gli studenti, che godono dell'elettorato attivo e passivo, sono computati in quota al Dipartimento, al quale è stato demandato il compito di coordinamento e gestione delle attività didattiche del Corso di studio di cui si tratta.

2. Qualora il numero dei trenta membri che compongono il Consiglio degli Studenti non venga raggiunto per eccesso o per difetto, si provvederà ad assegnare un rappresentante al Dipartimento o alla Scuola che, non avendola raggiunta, più si approssima alla soglia dello 0,5 ovvero a decurtare di un rappresentante l'assegnazione dei seggi per quel Dipartimento che, avendola superata, più si approssima alla predetta soglia.

Art. 54. *(Deposito delle liste)*

1. L'elezione di tutti i rappresentanti è fatta mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale.

2. Le liste devono essere contrassegnate da un simbolo o da un motto e possono contenere un numero di candidati non superiore al triplo degli eligendi.

3. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista per il medesimo organo; nessuno studente può sottoscrivere più di una lista concorrente per il medesimo organo.

4. Le sottoscrizioni dei presentatori di lista vengono raccolte avvalendosi della facoltà di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000; per la validità delle sottoscrizioni è necessario inserire nel modulo, debitamente firmato dal sottoscrittore, gli estremi di un documento di identità valido di ciascun sottoscrittore ovvero del libretto universitario.

5. Le candidature vengono raccolte avvalendosi della facoltà di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000; per la validità delle candidature è necessario che al modulo, debitamente compilato e firmato dal candidato, sia allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido di ciascun candidato o copia fotostatica del libretto universitario.

Il sottoscrittore di una lista non può essere candidato, pena nullità della sottoscrizione.

6. Ogni lista individua un Delegato di lista, studente iscritto all'Università, che deve allegare copia fotostatica del proprio documento di identità ai moduli suddetti ai fini del deposito della stessa; il Delegato rappresenta la lista per ogni adempimento e nei rapporti con l'Ufficio Elettorale.

7. Ogni lista di candidati deve essere depositata in busta chiusa da parte del Delegato di lista che dovrà esibire il proprio documento di identità, presso l'Ufficio preposto dell'Amministrazione dalle ore 9.00 del venticinquesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni alle ore 12.00 del ventesimo giorno precedente. Nel caso in cui, al momento del deposito, il Delegato sia assente o versi in situazione di impedimento, il deposito stesso può essere effettuato da altro studente, purché munito di apposita delega e di copia del documento di identità del Delegato assente, pena la non accettazione della lista stessa.

8. Ogni dichiarazione di presentazione di lista deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno cinquanta studenti che godono dell'elettorato attivo alla data in cui viene depositata la lista se riferita al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione; da almeno venti studenti che godono del relativo elettorato attivo alla medesima data se la lista è riferita al

Consiglio degli Studenti, al Consiglio delle Scuole Interdipartimentali e ai Consigli di Dipartimento; da almeno dieci studenti che godono del relativo elettorato attivo alla medesima data se la lista è riferita ai Consigli di corso di studio.

L'Ufficio elettorale rilascia al delegato di lista apposita ricevuta, indicando la data e l'ora di presentazione.

Art. 55. *(Riscontro regolarità e validità delle liste)*

1. Le operazioni sulla verifica della regolarità e validità delle liste sono svolte dalla Commissione elettorale che decide sulle eventuali inammissibilità. Queste ultime sono comunicate, mediante trasmissione del decreto del Rettore al Delegato di lista all'indirizzo e.mail istituzionale almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

2. L'Ufficio Elettorale procede all'attribuzione dei numeri di lista alle liste riscontrate regolari, sulla base dell'ordine di presentazione.

3. Le liste presentate e riscontrate regolari, nonché i nominativi di tutti i candidati ammessi sono resi pubblici mediante pubblicazione nel sito web dell'Ateneo almeno cinque giorni prima della data delle elezioni e affissi con appositi manifesti presso i seggi elettorali.

Art. 56. *(Ritiro delle liste e delle candidature)*

1. Nel corso della competizione elettorale una lista elettorale può essere ritirata mediante apposita richiesta da parte del presentatore della lista stessa. Tale richiesta deve essere presentata agli uffici competenti per le procedure elettorali entro e non oltre i sette giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle liste, pena il non accoglimento della richiesta stessa.

2. Nel corso della competizione elettorale possono essere ritirate anche singole candidature, mediante apposita richiesta da parte dell'interessato, nei termini stabiliti dall'art. 13, comma 5, del Capo II del Presente Titolo.

Art. 57. *(Adempimenti della Commissione centrale)*

1. Alla Commissione elettorale centrale spetta, oltre alle competenze, di cui agli artt. 8 e 9, Capo II del presente Titolo, stabilire altresì i modi di svolgimento della campagna elettorale, l'assegnazione degli spazi per la propaganda e l'uso delle aule per eventuali assemblee.

Art. 58. *(Propaganda elettorale)*

1. Per la disciplina della propaganda elettorale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del Capo II del presente Titolo, fermo restando che gravi violazioni dei divieti sulla propaganda elettorale, di cui allo stesso art. 14, potranno comportare l'esclusione da parte della Commissione elettorale della lista o del candidato a favore del quale sia stata effettuata l'indebita forma di propaganda.

Art. 59. *(Seggi elettorali)*

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della regolarità delle operazioni elettorali, sono costituiti presso le sedi universitarie uno o più seggi elettorali le cui Commissioni di seggio sono composte da:

- a) due professori o ricercatori designati dal Rettore, di cui uno con funzioni di Presidente;
- b) due impiegati dell'Amministrazione designati dal Direttore Generale, di cui uno con funzioni di Segretario.
- c) uno studente elettore, che non sia candidato, designato dal Rettore tra gli studenti che prestano collaborazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012.

Nel caso gli studenti individuati risultino in numero insufficiente, essi verranno integrati dal Rettore.

2. In caso di temporanea assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Segretario.

3. Il seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti almeno tre dei componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Segretario che ne fa le veci.

4. Ciascuna lista può designare, previa autorizzazione della Commissione centrale, un proprio rappresentante presso i seggi. I candidati non possono in alcun caso essere designati rappresentanti di lista al seggio. Ai rappresentanti di lista al seggio viene data facoltà di far inserire a verbale eventuali dichiarazioni circa lo svolgimento delle operazioni elettorali.
5. Prima dell'inizio delle elezioni i componenti del seggio si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto.
6. E' compito specifico del Presidente del seggio controllare l'idoneità del locale dove avvengono le elezioni ai fini del corretto svolgimento delle operazioni di voto.
7. Nel luogo della votazione saranno esposte le liste e le modalità della votazione.

Art. 60. *(Svolgimento delle operazioni elettorali)*

1. Durante le operazioni di voto possono accedere ai seggi solo gli studenti che vi siano iscritti, nonché i delegati e i rappresentanti di lista.
2. Lo studente, che pur in possesso dei requisiti prescritti, non risultasse nella lista dei votanti, potrà esercitare il diritto di voto, previa acquisizione da parte del Presidente del seggio di una dichiarazione attestante la regolare iscrizione all'Università rilasciata dalla competente segreteria studenti. Sarà cura del Presidente ritirare tale dichiarazione e inserire il nominativo dello studente in calce alla lista dei votanti, dandone atto nel verbale di seggio.
3. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del primo giorno e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 del giorno successivo fissati dal decreto Rettorale, di cui al precedente art. 50.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo sullo svolgimento delle operazioni elettorali si rinvia all' art. 15 del Capo II del presente Titolo.

Art. 61. *(Quorum per la validità delle elezioni)*

1. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno il cinque per cento degli aventi diritto.
2. Se per uno o più collegi elettorali il quorum richiesto non è raggiunto non si procede alle operazioni di scrutinio e le votazioni sono ripetute entro i sei mesi successivi alla conclusione della procedura elettorale.
3. La mancata designazione dei rappresentanti non pregiudica la validità della composizione degli organi interessati, purché il numero complessivo dei loro componenti sia pari alla maggioranza assoluta.

Art. 62. *(Espressione del voto)*

1. L'espressione del voto da parte dell'elettore è libera e segreta; l'inosservanza dell'obbligo di segretezza comporta la nullità del voto.
2. Il voto dell'elettore deve essere espresso tracciando un segno di croce nello spazio sottostante il nome della lista prescelta ed esprimendo eventualmente le preferenze tramite l'indicazione del nome dei candidati nell'apposito spazio. E' nullo il voto espresso per più di una lista.
3. Sono validi i voti di preferenza e di lista nei casi in cui venga espressa solo la preferenza per i candidati senza marcare la lista di appartenenza degli stessi.
Sono nulli i voti di preferenza riferiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
4. Ogni elettore, oltre al voto di lista, può esprimere un numero di preferenze non superiore al trenta per cento degli eleggibili con arrotondamento alla unità più vicina, nell'ambito della lista stessa.
5. In caso di omonimia tra candidati, è necessaria l'indicazione del nome, del cognome e del numero di matricola del candidato.
6. L'elettore deve utilizzare esclusivamente la matita fornitagli dai componenti del seggio.

Art. 63. *(Operazioni di scrutinio)*

1. Le operazioni di scrutinio, effettuate dagli stessi componenti del seggio sono pubbliche ed hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni, concludendosi con la redazione di apposito

verbale. Il decreto di indizione può stabilire che, per ragioni organizzative, lo scrutinio venga effettuato in giorni distinti consecutivi tenuto conto della complessità delle procedure.

2. Le schede sono scrutinate nel seguente ordine:

- a) Senato Accademico
- b) Consiglio di Amministrazione
- c) Consiglio degli Studenti
- d) Consigli dei Dipartimenti
- e) Consigli delle Scuole Interdipartimentali
- f) Consigli Corsi di studio

3. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'assegnazione; in caso di dissenso, lo scrutatore opponente formula il suo rilievo nell'apposito verbale: decide in merito la Commissione elettorale.

4. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio comunica i risultati alla Commissione elettorale che, prima di trasmetterli al Rettore, ne controlla la regolarità e la validità.

Art. 64. *(Casi di nullità)*

1. Fermi restando i casi di nullità di cui agli artt. 19 e 62, sono dichiarati altresì nulli i voti di preferenza:

- a) indicati dall'elettore in eccedenza rispetto al numero delle preferenze esprimibili che dovranno essere pari alle righe riportate sulla scheda;
- b) ove il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

La nullità dei voti di preferenza e le eventuali contestazioni sugli stessi non determinano necessariamente la nullità della scheda, la quale rimane valida agli effetti del voto di lista. Qualora l'elettore contrassegni una lista, ma esprima una o più preferenze per candidati appartenenti a liste diverse da quella contrassegnata, è valido soltanto il voto di lista.

Sono nulle le schede che non contengono voto di lista, ma contengono preferenze per candidati appartenenti a liste diverse da quella in corrispondenza della quale sono stati indicati.

Art. 65. *(Modalità del voto in forma elettronica)*

1. Nel caso in cui il voto avvenga, ai sensi di quanto previsto al precedente art. 25 del Capo II del presente Titolo, in forma telematica, sarà cura dell'Università coinvolgere il Consiglio degli Studenti nella fase di collaudo del sistema di voto telematico; nel decreto del Rettore di indizione delle elezioni verranno specificate le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 66. *(Proclamazione degli eletti)*

1. Sulla base dei risultati trasmessi dai Presidenti di seggio, la Commissione elettorale determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

2. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi.

3. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

4. Per l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista, escluse quelle che non abbiano conseguito almeno il cinque per cento dei voti validi espressi, si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

5. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria.

6. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

7. Stabilito il numero dei rappresentanti assegnati a ciascuna lista, la Commissione elettorale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, e, a parità di cifra, in base all'ordine di presentazione nella lista e decide, secondo quanto disposto dall'art. 21, su eventuali ricorsi.

8. Il Rettore, con proprio decreto, pubblica tempestivamente l'esito delle votazioni sul sito web dell'Ateneo e proclama in via definitiva gli studenti eletti, in conformità a quanto disposto dall'art. 22, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 67. *(Opzioni, rinunce e decadenza)*

1. Gli studenti eletti che perdono la qualifica di studenti dell'Università degli Studi di Perugia hanno l'obbligo di segnalare immediatamente la loro posizione al Rettore e decadono dall'incarico.

2. Nei casi di rinuncia alla nomina o di perdita della qualità di eleggibile di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti, compreso nella medesima lista.

Art. 68. *(Durata del mandato)*

1. Il mandato in carica degli eletti dura due anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutiva, ai sensi della legislazione vigente.

2. Alla data di scadenza del mandato cessano dall'ufficio anche coloro che siano subentrati agli eletti a norma dell'art. 23 del Capo II del presente Titolo.

Art. 69. *(Incompatibilità)*

1. E' fatto divieto di ricoprire contestualmente la carica di rappresentante degli studenti in più di un organo dell'Ateneo, fatta eccezione per il Consiglio di Dipartimento, per il Consiglio delle Scuole e per i Consigli dei Corsi di Studio.

Art. 70. *(Rappresentanze nel Nucleo di Valutazione di Ateneo)*

1. Dopo il suo insediamento e dopo che si sia provveduto all'elezione del suo Presidente, il Consiglio degli studenti è convocato tempestivamente con decreto del Rettore per eleggere, ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. b), dello Statuto, i due rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo eletti tra coloro che godono dell'elettorato passivo e che sono iscritti a Corsi di studio di classi di laurea aggregate rispettivamente per le aree scientifiche-disciplinari CUN dalla 1 alla 9 e alle aree scientifiche-disciplinari CUN dalla 10 alla 14. Le candidature per ciascuno dei due raggruppamenti aree CUN sono presentate al Presidente del Consiglio. L'elenco dei candidati è pubblicato sul sito web dell'Ateneo e affisso al seggio.

2. Al fine di garantire una adeguata partecipazione al voto la durata di apertura del seggio deve essere di almeno due ore. È costituita una commissione che sovrintende alle operazioni di voto, formata da tre dei componenti del consesso, tra i quali sono individuati coloro che svolgono la funzione di Presidente e Segretario. Nel corso delle operazioni elettorali, la commissione è supportata da personale degli uffici amministrativi.

3. La votazione ha luogo a scrutinio segreto e voto limitato. A tal riguardo la commissione deve adottare ogni misura necessaria per garantire il rispetto della segretezza del voto. I componenti della commissione procedono per ciascun elettore alla consegna di una scheda preventivamente predisposta sulla quale egli esprime una sola preferenza, trascrivendo nell'apposita riga tracciata, il nome e cognome o il solo cognome del candidato prescelto. Al momento del deposito della scheda votata da parte dell'elettore nell'apposita urna, la commissione attesta su un registro l'avvenuta votazione, apponendo una sigla in corrispondenza del nominativo dell'elettore.

4. terminate le operazioni di voto, la commissione procede alle operazioni di scrutinio, di cui redige apposito verbale.

5. La votazione è valida purché abbia votato almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

6. Risultano eletti coloro che, per ogni raggruppamento aree CUN, abbiano riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze sarà dichiarato eletto il candidato iscritto da

maggior tempo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Gli eletti sono nominati con decreto del Rettore.

Art. 71. *(Disposizione di rinvio)*

1. Per quanto non previsto nel presente Capo si rinvia a quanto disposto dal Capo II del presente Titolo.

CAPO XI

Designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Art. 72. *(Composizione del Consiglio di Amministrazione)*

1. La composizione del Consiglio di Amministrazione è stabilita dall'art. 21, comma 1, dello Statuto dell'Ateneo.

2. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dallo stesso art. 21, commi 2 e 3, dello Statuto; in attuazione dell'art. 22 dello Statuto, il loro mandato dura tre anni a partire dal 1° gennaio, come stabilito dall'art. 3, comma 1, del Capo I del presente Titolo, fatta eccezione per il mandato dei membri eletti dagli studenti che dura due anni.

3. Per la elezione dei rappresentanti degli studenti si rinvia a quanto disposto al Capo X del presente Titolo.

4. La mancata designazione, anche parziale di un componente non pregiudica la validità della composizione dell'organo purché il numero complessivo degli altri componenti sia almeno pari alla maggioranza assoluta.

Art. 73. *(Modalità per la designazione da parte del Senato Accademico dei consiglieri interni all'Ateneo)*

1. Tra il sessantesimo e il cinquantesimo giorno antecedenti la scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica si provvede all'emanazione di apposito avviso di selezione a firma del Rettore. L'avviso deve contenere l'indicazione dei requisiti richiesti per la nomina, ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello Statuto, la scadenza per la presentazione in forma scritta delle candidature che debbono essere indirizzate al Rettore e depositate presso il Protocollo dell'Ateneo entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile previsto. L'Amministrazione ne cura la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo e provvede a darne la massima pubblicità con ogni altro mezzo adeguato. In ogni caso, la data di scadenza per la presentazione delle candidature non può essere prevista oltre il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione del suddetto avviso.

2. Qualora per una o più delle aree scientifiche-disciplinari-culturali, espressamente indicate nell'Allegato 2 allo Statuto, non siano pervenute almeno due candidature, si procede immediatamente, per una sola volta e limitatamente a tali aree, alla riapertura per non più di sette giorni dei termini per la presentazione di ulteriori candidature.

In mancanza si procederà ad emanare un nuovo bando, con la medesima procedura con termini abbreviati, limitatamente all'area per la quale non è pervenuto un sufficiente numero di candidature.

3. A seguito della presentazione delle candidature, il Rettore convoca l'apposita Commissione di selezione, nominata dal Senato Accademico e costituita da dieci dei suoi componenti, in numero di due per ognuna delle aree, di cui al sopra citato Allegato 2 e dal Rettore medesimo. Svolge funzioni di segretario verbalizzante il più giovane in ruolo e, in caso di parità, il più giovane d'età; la Commissione valuta le candidature presentate e formula una lista di dieci candidati, due per ognuna delle aree di cui sopra.

Con apposito verbale, che è reso pubblico tramite il sito web dell'Ateneo, la Commissione dà atto con adeguata motivazione degli esiti della valutazione.

Il Senato Accademico, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti nelle prime due votazioni, designa per area all'interno della rosa proposta i cinque membri del Consiglio di Amministrazione, uno per ogni area. In terza votazione risulta designato il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.

A seguito della delibera del Senato Accademico, il Rettore con proprio decreto nomina i cinque componenti il Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di cessazione per qualunque causa di uno o più membri, si procede alla loro sostituzione tramite la medesima procedura di cui al presente articolo.

Art. 74. *(Modalità per la designazione da parte del Rettore dei consiglieri esterni all'Ateneo)*

1. Tra il sessantesimo e il cinquantesimo giorno antecedenti la scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica si provvede all'emanazione di apposito avviso di selezione a firma del Rettore. L'avviso deve contenere l'indicazione dei requisiti richiesti per la nomina, ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello Statuto, la scadenza per la presentazione in forma scritta delle candidature che debbono essere indirizzate al Rettore e depositate presso il Protocollo dell'Ateneo entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile previsto. L'Amministrazione cura l'immediata pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Ateneo e provvede a darne la massima pubblicità all'esterno dell'Ateneo con ogni altro mezzo adeguato. In ogni caso, la data di scadenza per la presentazione delle candidature non può essere prevista oltre il ventesimo giorno dalla data della pubblicazione del suddetto avviso.

Il Rettore, in aggiunta alle candidature presentate a seguito dell'apposito avviso, può proporre la candidatura di personalità di chiara fama e di particolare rilievo sotto il profilo della qualificazione professionale, scientifica e culturale anche a seguito di consultazioni con rappresentanti del mondo istituzionale, economico, sociale e culturale, purché abbiano i requisiti espressamente richiesti dallo Statuto.

2. Acquisita la previa valutazione sui requisiti di tutti i candidati da parte della Commissione di selezione del Senato Accademico, di cui all'articolo precedente, il Rettore propone al Senato Accademico, per il prescritto parere, i due membri del Consiglio di Amministrazione, esterni ai ruoli dell'Ateneo, da lui individuati, che nomina con proprio decreto, adeguatamente motivato.

3. In caso di cessazione per qualunque causa di uno o più membri, si procede alla loro sostituzione tramite la medesima procedura di cui al presente articolo.

CAPO XII

Designazione membri del Nucleo di Valutazione

Art. 75. *(Procedure per la designazione e nomina)*

1. I membri del Nucleo di valutazione, in numero di sette, di cui quattro esterni ai ruoli dell'Ateneo, sono designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico.

2. Per l'elezione della componente degli studenti si rinvia al Capo X del presente Titolo.

3. Ai fini della designazione, almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del Nucleo di Valutazione in carica si provvede all'emanazione di apposito avviso di selezione a firma del Rettore. L'avviso deve contenere l'indicazione dei requisiti richiesti per la nomina, ai sensi dell'art. 26, comma 4, dello Statuto, la scadenza per la presentazione in forma scritta delle candidature che debbono essere indirizzate al Rettore e depositate presso il Protocollo dell'Ateneo entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile previsto. L'Amministrazione cura l'immediata pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Ateneo e provvede a darne la massima pubblicità con ogni altro mezzo adeguato anche presso altre Università per quanto concerne i membri esterni. In ogni caso, la data di scadenza per la presentazione delle candidature non può essere prevista oltre il ventesimo giorno dalla data della pubblicazione del suddetto avviso. I curriculum dei candidati sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

Acquisiti la proposta del Rettore e il parere del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione designa con adeguata motivazione i tre membri interni ai ruoli dell'Ateneo ed i quattro esterni.

In caso di cessazione per qualunque causa di uno o più membri, si procede alla loro sostituzione tramite la medesima procedura. Nelle more della procedura suddetta, la cessazione non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero complessivo dei componenti sia pari alla maggioranza assoluta.

CAPO XIII

Designazione del Presidente del Collegio dei revisori, del Garante di Ateneo e dei membri del Collegio di disciplina

Art. 76. *(Procedura per la designazione)*

1. Il Senato Accademico, su proposta del Rettore, designa:
 - a) il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato anche in quiescenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. a), dello Statuto;
 - b) il Garante di Ateneo tra persone di idonea qualificazione, esterne all'Università, con la quale non abbiano mai posto in essere, in precedenza, un rapporto di servizio, ai sensi dell'art. 28, comma 3, dello Statuto;
2. Non sono nominabili alle cariche di Presidente del Collegio dei Revisori e di Garante dell'Ateneo coloro che hanno con l'Università contratti in corso ovvero liti pendenti.
3. Ai fini della designazione delle cariche di cui alle lett. a) e b) del comma 1, entro il cinquantesimo giorno antecedente la scadenza dei relativi mandati in corso, il Rettore provvede a pubblicare sul sito web dell'Ateneo apposito avviso con l'indicazione dei requisiti richiesti a termini di Statuto, nonché della data, che deve essere prevista comunque non oltre il ventesimo giorno da quella di pubblicazione dello stesso avviso, per la presentazione delle candidature in forma scritta, corredate da un dettagliato curriculum vitae. Le candidature debbono essere presentate all'Ufficio del Protocollo dell'Ateneo entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile. L'elenco delle candidature per ognuna delle cariche, di cui alle citate lett. a) e b) del comma 1, viene pubblicato, unitamente ai curriculum, sul sito web dell'Ateneo.
4. Preso atto della proposta del Rettore, il Senato Accademico procede alla designazione.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza dei mandati in corso, il Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, provvede a designare in composizione ristretta, con voto riservato ai soli professori e ricercatori, i membri, titolari e supplenti, del Collegio di disciplina, tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori di ruolo dell'Ateneo, tutti in regime di tempo pieno, con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni, ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello Statuto.
6. Il membro o i membri designati per le cariche, di cui al presente articolo, sono nominati con decreto del Rettore ed entrano in carica alla scadenza dei mandati in corso. La durata dei mandati è stabilita dalle disposizioni statutarie attinenti, fermo restando il principio della immediata rinnovabilità per una sola volta.

Art. 77. *(Disposizione di rinvio)*

1. Per quanto qui non previsto si rinvia alla normativa vigente in materia e allo Statuto dell'Ateneo.

TITOLO III
Funzionamento degli organi collegiali di Ateneo

CAPO I
Disposizioni comuni

Art. 78. *(Convocazione e ordine del giorno)*

1. La convocazione è disposta dal Presidente dell'Organo collegiale, il quale fissa la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché il relativo ordine del giorno.
2. La convocazione può essere richiesta al Presidente da almeno un terzo dei membri del Collegio, con l'indicazione della motivazione e degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione è inoltrato per posta elettronica almeno sette giorni lavorativi prima della seduta; in caso di particolare urgenza si provvede alla convocazione entro il giorno antecedente quello fissato per la seduta stessa.
4. L'ordine del giorno, definito dal Presidente, contiene l'elenco delle questioni da trattare nella adunanza e viene inoltrato ai componenti del Collegio, unitamente alle istruttorie, tramite posta elettronica almeno quattro giorni prima della data fissata per la seduta. Almeno tre

membri del Collegio possono entro il giorno successivo richiedere l'inserimento nell'ordine del giorno di specifici argomenti. Tali integrazioni debbono essere comunicate entro il giorno antecedente quello fissato per la seduta.

5. La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito; l'Assemblea, su proposta del Presidente, può decidere di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza si provvede all'integrazione dell'ordine del giorno entro il giorno antecedente quello fissato per la seduta; le integrazioni devono essere comunicate unitamente alle relative istruttorie.

6. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, seduta stante, giorno ed ora di aggiornamento.

Art. 79. *(Presidenza e validità della seduta)*

1. La Presidenza della seduta è assunta a norma dello Statuto dell'Ateneo.

2. Il Presidente:

- a) dirige i lavori della seduta;
- b) pone le questioni al Collegio;
- c) concede e toglie la parola;
- d) pone ai voti e proclama l'esito delle votazioni;
- e) sospende la seduta, anche a richiesta della maggioranza dei presenti;
- f) può sciogliere la seduta in caso di gravi disordini facendone constatare i motivi a verbale.

3. In apertura di seduta il Presidente verifica il numero legale.

4. Le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo, salvo diverso quorum previsto dalla normativa vigente o dallo Statuto per particolari deliberazioni.

5. Per gli altri organi collegiali le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'Organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, salvo diverso quorum previsto dalla normativa vigente o dallo Statuto per particolari deliberazioni, comunque con un numero di presenti non inferiore a un quarto degli aventi diritto.

6. Alle adunanze degli Organi collegiali possono partecipare esclusivamente i componenti che costituiscono il Collegio ed i soggetti per i quali lo Statuto prevede la partecipazione.

7. Il Presidente può invitare alle sedute soggetti estranei all'Organo collegiale, al solo fine di illustrare argomenti specifici.

E' altresì ammessa la presenza di personale tecnico e amministrativo al fine di coadiuvare il Segretario.

Art. 80. *(Discussione degli argomenti all'ordine del giorno)*

1. Il Presidente, o su invito dello stesso, un altro componente dell'Organo, espone gli argomenti all'ordine del giorno.

2. Il Presidente può decidere nel corso della seduta il ritiro di un argomento posto all'ordine del giorno, dandone opportuna motivazione.

3. Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un membro e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora la legge preveda casi d'incompatibilità assoluta, il componente deve lasciare l'adunanza per lo specifico argomento, prima della discussione.

Si ha in ogni caso una situazione di incompatibilità assoluta quando una questione investe il componente, il coniuge, il convivente, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado.

4. Degli abbandoni della seduta deve essere fatta menzione a verbale.

5. Conclusa la presentazione di ciascun argomento, il Presidente concede la parola a chi ha chiesto di intervenire nella discussione secondo l'ordine di richiesta.

Nel corso della discussione ogni componente può presentare una proposta alternativa o emendamenti alla proposta in esame, che vengono messi in votazione nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, emendamenti aggiuntivi, testo risultante.

Dopo che l'argomento è stato sufficientemente esaminato, il Presidente dichiara chiusa la discussione con passaggio immediato alla votazione; analoga richiesta può essere oggetto di mozione da parte di ciascun componente del consesso.

Terminata la discussione nessuno può più prendere la parola, se non per dichiarazione di voto.

6. La questione "sospensiva" (rinvio della discussione) o "pregiudiziale" (non pertinenza di un argomento) può essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento e deve subito essere sottoposta a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, al tempo stesso, giorno e ora di aggiornamento.

Art. 81. (Votazione)

1. Le deliberazioni sono assunte a voto palese.

Debbono essere assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverso quorum previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto o dai Regolamenti per particolari deliberazioni. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

3. L'esito della votazione ed il relativo deliberato devono essere proclamati da parte del Presidente.

4. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, se espressamente previsto in verbale.

Art. 82. (Verbalizzazione)

1. Per ciascuna seduta degli Organi collegiali deve essere redatto apposito verbale.

2. Il verbale deve indicare:

- a) giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
- b) ordine del giorno;
- c) indicazione degli avvisi scritti di convocazione;
- d) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti;
- e) la qualifica di chi la presiede;
- f) l'indicazione di chi svolge le funzioni di segretario;
- g) i termini essenziali della discussione;
- h) l'indicazione dei nominativi dei contrari e degli astenuti;
- i) la firma del Presidente e del Segretario;
- j) il visto del Presidente e del Segretario su ogni pagina, compresi gli allegati che fanno parte integrante del verbale.

3. Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo al Segretario nel corso della seduta; al verbale verranno allegati unicamente i documenti strettamente connessi al contenuto delle deliberazioni.

4. Il verbale viene approvato di norma nella seduta immediatamente successiva; su proposta del Presidente può essere approvato, anche in parte, seduta stante. Le eventuali rettifiche chieste non possono modificare le deliberazioni adottate, né riaprire la discussione.

Il verbale una volta approvato non può più essere modificato.

5. I verbali delle sedute, dopo la loro approvazione, sono pubblici e del loro contenuto è assicurata una adeguata comunicazione tramite il sito web dell'Ateneo ovvero dei Dipartimenti o delle Scuole interdipartimentali, ove costituite.

Le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione vengono pubblicate nell'Albo Pretorio on-line dell'Ateneo.

TITOLO IV **Competenza disciplinare**

CAPO I
Il procedimento disciplinare

Art. 83. *(Funzionamento del Collegio di disciplina)*

1. Il Collegio di disciplina, la cui composizione è stabilita dall'art. 27, comma 1, dello Statuto, opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa. Il Collegio pertanto opera, per i procedimenti relativi a professori ordinari, con la presenza dei soli professori ordinari facenti parte del collegio; per i procedimenti relativi a professori associati, con la presenza dei tre professori associati membri e del Presidente; per i procedimenti relativi a ricercatori, con la presenza dei tre ricercatori membri e del Presidente.
2. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza dei componenti.
3. Il Collegio di disciplina svolge la propria attività con il supporto del competente ufficio dell'Amministrazione centrale.
4. Ciascun componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi e viene sostituito dal membro supplente qualora appartenga allo stesso Dipartimento del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare; qualora abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado ovvero di coniugio o di convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità di ruolo.
6. Il Collegio prosegue la propria attività fino alla decisione con la stessa composizione della prima seduta, fatta salva l'ipotesi di sopraggiunto impedimento o assenza di uno dei componenti effettivi. In tal caso, quando a giudizio del Presidente del Collegio l'impedimento o l'assenza sono incompatibili con i termini di definizione dell'istruttoria, al componente effettivo subentra il relativo membro supplente ed il Collegio prosegue nella nuova composizione fino alla conclusione dei lavori.
7. Il Presidente del Collegio rappresenta l'organo. Spetta al Presidente convocare il collegio e organizzarne i lavori.
8. Tutti i membri del Collegio sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 84. *(Il procedimento disciplinare)*

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione da parte di soggetti interni o esterni all'Università.
2. Il Rettore, venuto a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari per i quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione pari alla censura, svolti gli accertamenti preliminari, e comunque non oltre trenta giorni, avvia il procedimento disciplinare con l'invio della contestazione di addebito mediante lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano, fissando un congruo termine per la presentazione da parte dell'incolpato delle proprie deduzioni e per la sua convocazione per la difesa. Il Rettore, al termine della fase istruttoria, dopo aver udito il docente sottoposto all'azione disciplinare, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, procede all'irrogazione della sanzione oppure decreta l'archiviazione del procedimento.
3. All'audizione del professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare di cui al comma 2 provvede il Rettore o un suo delegato.
4. Al professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore di sua fiducia.
5. Per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del T.U. sull'Istruzione superiore, di cui al R. D. 31/08/1933, n. 1592, il Rettore, entro venti giorni dalla conoscenza dei fatti, svolti i primi accertamenti, provvede alla contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata a.r. o con raccomandata a mano. Il Rettore fissa altresì un termine, non superiore a venti giorni dalla contestazione degli addebiti, per la presentazione da parte del professore o del ricercatore di eventuali deduzioni scritte dinanzi al collegio di disciplina.
6. Il Rettore, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando una motivata proposta.

7. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore o un suo delegato, il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, esprime parere sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia sul tipo di sanzione da irrogare. Tale parere è tempestivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

8. Il Collegio può decidere di acquisire ulteriori elementi istruttori e stabilire un supplemento di istruttoria.

9. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

10. Ove il Collegio ravvisi nei fatti oggetto di contestazione la violazione delle sole disposizioni del Codice etico, la segnala al Rettore per l'avvio della procedura di cui all'art. 8 dello Statuto.

11. Qualora il Collegio di disciplina ritenga che in relazione all'illecito disciplinare contestato non possa essere irrogata una sanzione disciplinare più grave della censura, restituisce, con parere motivato, gli atti al Rettore il quale dovrà provvedere nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti del Collegio di Disciplina.

12. Al docente sottoposto a procedimento disciplinare o, su sua espressa delega, al difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento stesso.

13. Il parere del Collegio deve essere adeguatamente motivato.

14. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente a quanto proposto dal Collegio di disciplina.

15. Il provvedimento è comunicato alla parte soggetta al procedimento disciplinare e della sua adozione viene data comunicazione alle parti interessate.

16. Il procedimento si estingue ove il Consiglio di Amministrazione non adotti la decisione di cui al comma 14 nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli organi stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, nei casi in cui il Collegio disponga un supplemento di istruttoria o ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.

17. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento davanti al Collegio di disciplina rimane regolato dalla normativa vigente.

Art. 85. *(Illeciti disciplinari e sanzioni)*

1. Le sanzioni che possono essere inflitte sono, ai sensi del citato art. 87 del R.D. 31.08.1933, n.1592, la censura, la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno, la revocazione, la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.

2. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.

3. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera.

4. Qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

5. L'irrogazione della sanzione non solleva il docente da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali sia incorso.

Art. 86. *(Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare)*

1. Il Rettore può sospendere cautelatamente dall'ufficio e dallo stipendio il docente sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in qualunque momento del procedimento in relazione alla gravità dei fatti contestati ed alla verosimiglianza della contestazione.

Art. 87. *(Rapporti tra procedimento penale e disciplinare)*

1. Il procedimento disciplinare è sospeso a seguito dell'avvio del procedimento penale a carico del docente per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare e deve essere ripreso entro i termini di legge da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
2. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p.

TITOLO V **Strutture didattiche e di ricerca**

CAPO I **I Dipartimenti**

Art. 88. *(Proposte per la costituzione di nuovi Dipartimenti)*

1. La proposta per la costituzione di un Dipartimento può essere presentata, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, da professori, ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti a settori scientifici-disciplinari omogenei in riferimento a specifici progetti scientifici e formativi e deve comunque garantire il rispetto dei principi di economicità e di razionale dimensionamento delle strutture dell'Ateneo.
2. Ciascuna proposta deve essere sottoscritta da un numero di proponenti o aderenti non inferiore a cinquanta, secondo quanto disposto dallo Statuto.
Le proposte possono essere sottoscritte anche da professori e ricercatori, che, al momento della presentazione delle proposte stesse, siano collocati in aspettativa o in congedo ai sensi della normativa vigente.
Il numero minimo si considera raggiunto calcolando gli eventuali ricercatori a tempo determinato i quali, superata la selezione, abbiano firmato il relativo contratto anche se non hanno ancora, al momento della presentazione della proposta, preso servizio.
La proposta può essere sottoscritta anche da professori e ricercatori di ruolo che svolgano i propri compiti didattici istituzionali ovvero di didattica integrativa in Corsi di Laurea e di Laurea magistrale diversi da quelli di competenza del costituendo Dipartimento, così come indicati nella relativa proposta, a condizione che il settore scientifico disciplinare del professore e del ricercatore risulti coerente ai fini del progetto del costituendo Dipartimento; che nella proposta di istituzione si dichiari esplicitamente che il nuovo Dipartimento, ove costituito, si impegna a mantenere la copertura della docenza già assicurata presso i suindicati Corsi di Laurea e di Laurea magistrale.
3. La sottoscrizione può avvenire tramite apposizione di firma o tramite altro mezzo idoneo a certificare la volontà di aderire alla proposta per il costituendo Dipartimento.
4. Ogni professore e ricercatore dell'Ateneo può sottoscrivere una sola proposta di istituzione di un nuovo Dipartimento e la sottoscrizione vale come opzione di afferenza al costituendo Dipartimento.
5. Le proposte di costituzione di nuovi Dipartimenti sono presentate al Rettore da almeno tre Referenti, in rappresentanza dei sottoscrittori, e redatte, in attuazione di quanto disposto dall'art. 38 dello Statuto, secondo lo schema tipo, di cui alla scheda allegata al presente Regolamento (All. A), che ne è parte integrante e le cui sezioni devono essere tutte compilate. Qualora nei progetti siano indicati Corsi di studio interdipartimentali, ai sensi dell'art. 45, comma 6, dello Statuto, la proposta deve essere corredata anche dai pareri dei Dipartimenti interessati e deve essere indicato il Dipartimento, che, in riferimento ai settori scientifici-disciplinari, fornisce il maggior numero di CFU alle attività didattiche del Corso di studio ai fini dell'attribuzione ad esso dei relativi compiti di coordinamento e di gestione delle attività didattiche dello stesso Corso di studio.

Art. 89. *(Istituzione e attivazione di nuovi Dipartimenti)*

1. Il Rettore trasmette al Senato Accademico per il prescritto parere la proposta di costituzione di nuovi Dipartimenti, accompagnata dalla relazione del Nucleo di Valutazione, che provvede

ad acquisire in merito alla sostenibilità dell'offerta formativa ed alla congruità delle risorse indicate nel progetto.

2. Il Consiglio di Amministrazione, visto il parere del Senato Accademico e tenuto conto della relazione del Nucleo di Valutazione, approva i progetti scientifici-didattici di nuovi Dipartimenti e ne delibera l'istituzione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga necessario apportare modifiche alle proposte, provvede direttamente, sentiti i Referenti del progetto, indicati nella scheda di cui all'art. 88, comma 6.

Qualora non approvi il progetto, il Consiglio lo rinvia ai Referenti, per la formulazione da parte dei proponenti di una nuova proposta che tenga conto dei rilievi che hanno comportato il non accoglimento. La nuova proposta deve essere presentata entro trenta giorni al Consiglio.

3. Nella delibera del Consiglio di Amministrazione di istituzione delle nuove strutture dipartimentali devono essere indicati i criteri generali per l'attribuzione ad esse del personale tecnico e amministrativo, tenuto conto delle disponibilità di personale delle diverse qualifiche richieste e sentite le OO.SS.; il termine entro il quale il Direttore Generale, sulla base dei criteri indicati nella delibera di istituzione, deve adottare i provvedimenti di assegnazione del personale tecnico e amministrativo al nuovo Dipartimento, in riferimento alle sue dimostrate esigenze funzionali come risultanti dal piano di fattibilità indicato nella relativa proposta di costituzione; nonché il Decano del Consiglio del Dipartimento istituito, al quale compete provvedere alle operazioni elettorali della componente elettiva del personale tecnico e amministrativo del Consiglio, secondo le rispettive modalità previste dal presente Regolamento, e del Direttore del Dipartimento.

Nella delibera deve essere altresì indicato il termine entro il quale devono essere comunicati allo stesso Consiglio di Amministrazione le proposte e gli eventuali accordi relativamente alla attribuzione, ove necessario, di eventuali rapporti attivi e passivi precedentemente in capo ad altre strutture dipartimentali, nonché all'attribuzione delle risorse e degli spazi; in caso di mancata proposta o di mancati accordi, provvede direttamente il Consiglio di Amministrazione, sentite le strutture interessate.

4. Compiute tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera la attivazione di nuovi Dipartimenti di Ateneo.

Art. 90. (Elezioni dei Consigli e dei Direttori di nuovi Dipartimenti)

1. Entro dieci giorni dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della istituzione di nuove strutture dipartimentali, il Rettore indice le votazioni per le rappresentanze degli studenti ed entro dieci giorni dalla data dell'atto di assegnazione da parte del Direttore Generale del personale tecnico e amministrativo, il Decano del Dipartimento indice quelle per le rappresentanze dello stesso personale. Le suddette votazioni si svolgono secondo le procedure di cui rispettivamente al Capo X, relativamente ai Consigli di Dipartimento, e al Capo VII, artt. 45 e 46, del Titolo II del presente Regolamento.

2. A seguito della proclamazione definitiva e della nomina dei membri elettivi del Consiglio del Dipartimento, il Rettore dispone con proprio decreto l'attivazione del Dipartimento a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo.

3. Entro e non oltre dieci giorni dalla attivazione del Dipartimento, il Decano, che dalla stessa data svolge le funzioni di direzione limitatamente alla sola amministrazione ordinaria, provvede ad indire le elezioni del Direttore, che si svolgono secondo le modalità e le procedure di cui allo Statuto ed al Capo VI del Titolo II del presente Regolamento.

Art. 91. (Modifica dei Dipartimenti)

1. Il Consiglio di Dipartimento può proporre, a maggioranza assoluta dei propri componenti, modifiche in ordine al progetto scientifico e didattico del Dipartimento, nonché alla sua denominazione. Sulle proposte di modifica, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera il Consiglio di Amministrazione.

Art. 92. (Composizione e disattivazione dei Dipartimenti)

1. L'Amministrazione dell'Ateneo provvede annualmente a monitorare la composizione dei Dipartimenti, individuando quelle strutture il cui numero di professori e di ricercatori afferenti, nell'anno accademico successivo, scenda, a diverso titolo, avvicinandosi a quello minimo previsto dalla legge e ne dà tempestiva comunicazione agli Organi di Governo e ai Dipartimenti interessati. Questi ultimi propongono un piano di provvedimenti compatibili con la programmazione di Ateneo ai sensi della normativa vigente e idonei ad assicurare che il numero dei componenti non diventi inferiore, al termine dei tre anni successivi, a quello minimo stabilito dalla legge.

2. Qualora i provvedimenti proposti, sentito il Senato Accademico, non siano approvati dal Consiglio di Amministrazione ovvero qualora, in caso di approvazione, i provvedimenti non siano portati a compimento e il numero degli afferenti al Dipartimento scenda, al termine dei tre anni, al di sotto di quello stabilito dalla legge, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera la disattivazione del Dipartimento stesso.

3. In caso di disattivazione, ai sensi dell'art. 38, comma 3 dello Statuto, il Senato Accademico, sentiti i Dipartimenti interessati, delibera sulle opzioni di afferenza dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e, in riferimento al settore scientifico disciplinare, sulla assegnazione dei ricercatori a tempo determinato a Dipartimenti attivi nell'Ateneo; il Consiglio di Amministrazione delibera sui criteri per la eventuale assegnazione del personale tecnico e amministrativo all'Amministrazione centrale ovvero a strutture dipartimentali attive in Ateneo, nonché per la assegnazione delle risorse finanziarie e degli spazi del Dipartimento disattivato. Sulla base di tali criteri, tenuto conto delle esigenze dimostrate, provvede con proprio atto il Direttore Generale.

Art. 93. (Afferenze)

1. Ogni professore e ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l'Università afferisce ad un solo Dipartimento.

2. Ogni professore o ricercatore di ruolo che prende servizio presso l'Università di Perugia afferisce alla struttura dipartimentale che ne ha proposto la chiamata.

3. Entro il mese di luglio di ciascun anno i professori e i ricercatori, che abbiano maturato almeno tre anni di permanenza presso un Dipartimento, possono richiedere, singolarmente, di afferire ad altro Dipartimento. Il Senato Accademico, sentite le strutture dipartimentali interessate, può concedere deroghe al vincolo dei tre anni a professori e ricercatori di ruolo che sottoscrivano una proposta di costituzione di un nuovo Dipartimento.

4. La richiesta di afferenza ad altro Dipartimento, corredata dal curriculum del richiedente, deve essere motivata da ragioni di coerenza scientifica e didattica con i programmi e con le finalità perseguite dal Dipartimento al quale il docente intende afferire. La richiesta di afferenza è indirizzata al Magnifico Rettore e ai Direttori dei Dipartimenti interessati.

5. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico ed i Consigli dei Dipartimenti interessati, delibera, in un termine congruo per il perfezionamento della procedura di afferenza secondo quanto previsto dal successivo comma 6, sulla richiesta di afferenza tenuto conto della effettiva coerenza della richiesta stessa con le finalità scientifiche e didattiche che caratterizzano il Dipartimento di destinazione; delle implicazioni scientifiche, didattiche ed organizzative connesse al trasferimento del richiedente; delle conseguenze della mobilità del richiedente, per il Dipartimento di provenienza, in riferimento ai limiti numerici di afferenze previsti dalla legge.

Qualora la richiesta riguardi strutture convenzionate con il SSN, ove il trasferimento comporti l'inserimento in una diversa Unità operativa assistenziale, l'afferenza è comunque subordinata all'acquisizione delle previste autorizzazioni.

6. In caso di delibera positiva, l'afferenza del docente è disposta con decreto rettorale e decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo, fatto salvo l'impegno del docente ad assicurare la copertura delle attività formative ad esso già attribuite e a garantire il rispetto dei requisiti di docenza per la sostenibilità dell'offerta formativa.

7. Fermo rimanendo quanto previsto dal precedente comma 3, gruppi omogenei di almeno sette professori e/o ricercatori, che abbiano maturato almeno tre anni di permanenza presso un Dipartimento, possono richiedere, in qualunque momento, con le modalità di cui al precedente comma 4 e sulla base di un progetto motivato dalle finalità e dalle esigenze di sviluppo che si vogliono perseguire, di afferire ad altro Dipartimento.

In caso di delibera positiva secondo la procedura di cui al precedente comma 5, l'afferenza è disposta con decreto rettorale e decorre dalla data del provvedimento medesimo, fatto salvo l'impegno del docente ad assicurare la copertura delle attività formative ad esso già attribuite e a garantire il rispetto dei requisiti di docenza per la sostenibilità dell'offerta formativa.

Art. 94. (Organizzazione e funzionamento)

1. Le funzioni ed i principi di organizzazione e di funzionamento dei Dipartimenti sono disciplinati dal Capo I del Titolo III dello Statuto di Ateneo, al quale si rinvia.

2. Nella sua prima riunione utile dopo l'elezione del Direttore, il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina, in conformità a quanto disposto dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti di Ateneo applicabili, la organizzazione e il funzionamento interni del Dipartimento, relativamente alle materie di competenza, con l'adozione di apposito Regolamento, che deve essere approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il Dipartimento può deliberare l'istituzione o la partecipazione a Centri studi, non costituenti Centri di ricerca di Ateneo ai sensi del presente Regolamento, finalizzati all'organizzazione di seminari, convegni, approfondimenti e collaborazioni del Dipartimento con studiosi, anche di altri Atenei/enti, che costituiscano arricchimento culturale e scientifico nella creazione di una rete di contatti tra partner nazionali e internazionali.

3. Il Regolamento di Dipartimento può prevedere che, con delibera del Consiglio di Dipartimento assunta a maggioranza assoluta dei componenti, vengano costituite Sezioni interne, ove queste si giustificano ai fini di una migliore funzionalità ed efficienza dell'organizzazione e dei servizi resi dal Dipartimento e dell'utilizzo degli spazi ad esso assegnati, in riferimento ad aree e/o a settori scientifici-disciplinari affini.

Qualora la costituzione di Sezioni sia prevista, il Regolamento stabilisce i criteri per l'afferenza alle stesse dei professori e dei ricercatori, per l'attribuzione ad esse di personale tecnico e amministrativo, per l'assegnazione degli spazi e delle attrezzature, nonché i criteri di valutazione sulla efficienza funzionale della Sezione e il numero minimo di professori e ricercatori che debbono fare riferimento ad essa. In caso di valutazione negativa ovvero qualora il numero di professori e ricercatori scenda sotto la soglia minima prevista la Sezione deve essere disattivata.

In conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento, la delibera del Consiglio di costituzione delle Sezioni deve motivarne adeguatamente la necessità e convenienza, nel quadro del progetto scientifico-culturale e didattico del Dipartimento, in riferimento ai seguenti aspetti:

- a) affinità di area e/o di settori scientifici-disciplinari;
- b) condivisione di specifici interessi di ricerca e di offerta formativa;
- c) corrispondenza con unità operativa complessa (per i Dipartimenti di Area medica);
- d) specifiche esigenze logistiche.

Ogni Sezione nomina un proprio Coordinatore.

Le attività di amministrazione e di gestione della Sezione, che non ha propri organi decisionali, sono svolte dal Dipartimento secondo le regole e le procedure di cui al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

4. Il Regolamento disciplina le norme di funzionamento delle sedute degli organi collegiali, prevedendo che:

- a) il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Direttore, in via ordinaria, una volta ogni due mesi o, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri;
- b) spetta al Direttore di Dipartimento ovvero al Vice-Direttore fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio di Dipartimento;
- c) prima dell'inizio di ogni seduta del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, si debba procedere a verificare il sussistere del numero legale degli aventi titolo alla seduta in riferimento all'oggetto, di cui all'ordine del giorno, mediante appello nominale;
- d) ai fini del calcolo per determinare il numero legale richiesto per la validità delle adunanze, vengano computati i professori e i ricercatori collocati in aspettativa, in congedo o fuori ruolo ai

sensi della normativa vigente, ovvero autorizzati allo svolgimento di attività totalmente presso altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge n. 240/10, solo nel caso in cui intervengano alla riunione; non è ammessa giustificazione scritta e l'assenza non vale ai fini del computo del numero legale;

e) i verbali del Consiglio di Dipartimento portino la firma congiunta del Direttore e del Segretario amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzazione.

5. Il Regolamento, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto, stabilisce il numero dei componenti della Giunta, che devono essere eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti in rappresentanza dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, in numero comunque non inferiore al dieci per cento di ogni componente, nonché le modalità per la loro elezione.

La composizione della Giunta è integrata dai Coordinatori ovvero dai Direttori dell'Area medica delle Sezioni, ove costituite.

6. Il Regolamento del Dipartimento, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, stabilisce altresì il numero dei componenti della Commissione paritetica per la didattica, comunque complessivamente non inferiore a sei, nonché le modalità per le elezioni dei docenti e dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento, da parte del Consiglio di Dipartimento.

Art. 95. *(Disposizione di rinvio)*

1. Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni in materia dello Statuto dell'Ateneo e del presente Regolamento.

TITOLO VI

Strutture di coordinamento didattico, strutture didattiche e strutture di supporto

CAPO I

Scuole Interdipartimentali di Ateneo

Art. 96. *(Istituzione, attivazione e disattivazione)*

1. I Consigli dei Dipartimenti interessati deliberano, secondo quanto disposto dall'art. 44 dello Statuto, sulla proposta di istituzione di eventuali Scuole interdipartimentali, fermo restando che un Dipartimento può afferire ad una sola Scuola. La proposta di istituzione, sottoscritta dai Direttori dei Dipartimenti, deve essere corredata, oltre che dalle delibere dei relativi Consigli, dalla dettagliata indicazione dei Corsi di studio e delle altre attività formative per i quali si ritiene necessaria, con adeguata motivazione, la funzione di coordinamento organizzativo di una Scuola, al fine del miglioramento e della ottimizzazione degli standard organizzativi e qualitativi dell'offerta formativa dell'Ateneo. La proposta di istituzione viene trasmessa, per il dovuto parere, al Senato Accademico e su di essa delibera il Consiglio di Amministrazione, il quale, nella medesima delibera, individua il Decano tra i professori ordinari membri dei Consigli dei Dipartimenti.

2. Entro dieci giorni dalla data della delibera di istituzione, il Decano dei Professori di prima fascia indice le elezioni delle componenti elettive del Consiglio della Scuola, che si svolgono secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 47, Capo VIII - Titolo II - del presente Regolamento. Costituito il Consiglio della Scuola, il Consiglio di Amministrazione delibera, sentito il Senato Accademico, l'attivazione della Scuola con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo. Nella sua prima riunione, il Consiglio, presieduto dal Decano, delibera il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Scuola, che, acquisito il parere favorevole dei Consigli dei Dipartimenti afferenti, è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il Decano, che svolge temporaneamente le funzioni di presidenza, dopo l'entrata in vigore del Regolamento della Scuola, provvede tempestivamente alla indizione delle elezioni del Presidente, le quali si svolgono secondo le modalità stabilite dallo stesso Regolamento.

3. Le Scuole interdipartimentali, che sono istituite ed attivate nel rispetto della proporzionalità del numero complessivo delle strutture alle dimensioni dell'Ateneo, non possono comunque

essere in numero superiore a dodici, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. d), della legge n. 240/2010.

4. La disattivazione delle Scuole interdipartimentali è proposta dalla maggioranza dei Dipartimenti costituenti la Scuola, con delibere assunte a maggioranza assoluta dai rispettivi Consigli. Sulla proposta di disattivazione delibera, su parere del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione. La Scuola viene comunque disattivata qualora venga meno il requisito minimo della partecipazione di almeno due Dipartimenti.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia all'art. 44 dello Statuto ed a quanto disposto dal Regolamento didattico.

CAPO II **Scuole di specializzazione**

Art. 97. (Finalità e organizzazione)

1. Le Scuole di specializzazione sono finalizzate alla promozione e formazione di elevate capacità scientifiche, professionali e applicative in ambiti specifici, nonché al conseguimento di diplomi che attestino la qualifica di specializzato in diversi settori di esercizio professionale, e sono istituite, in conformità alla normativa vigente di riferimento per le diverse tipologie, anche congiuntamente con altri Atenei, su proposta motivata del Dipartimento interessato o dei Dipartimenti associati nella loro gestione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Nella proposta istitutiva viene individuato, nel caso in cui più Dipartimenti siano interessati alla gestione della Scuola con sede amministrativa nell'Università di Perugia, il Dipartimento referente con funzioni di sede amministrativa, che svolge le attività di gestione della Scuola nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo.

2. Nel rispetto della normativa vigente, sono organi della Scuola il Consiglio e il Direttore.

3. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti, designati dal/dai Consiglio/Consigli dei Dipartimenti, ai quali sono affidate attività didattiche nella Scuola per il triennio di attività previsto nella programmazione didattica, nonché da una rappresentanza degli specializzandi, eletti nel numero e secondo le modalità indicati nei Regolamenti delle singole Scuole, nel rispetto delle disposizioni, di cui al Capo II- Titolo II- del presente Regolamento. La durata del mandato è di tre anni.

4. Il Consiglio definisce la programmazione delle attività didattiche e formative; definisce i fabbisogni formativi, sottoponendo ai Consigli dei Dipartimenti di afferenza le relative proposte di utilizzo dei docenti, se relative a professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo; sottopone le proposte che riguardano l'attivazione di insegnamenti a contratto, a titolo gratuito o retribuito, al Consiglio del Dipartimento eventualmente responsabile della gestione della Scuola perché provveda ai relativi bandi, nei limiti delle risorse disponibili; svolge ogni altra funzione inerente i fini istituzionali.

5. Il Direttore della Scuola è nominato con Decreto del Rettore, fra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio su proposta dello stesso Consiglio nella composizione limitata ai docenti di ruolo e ai rappresentanti degli specializzandi, approvata dal Consiglio del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati.

Il Direttore dura in carica tre anni e di norma è immediatamente confermabile per una sola volta.

Oltre alle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto, la carica di Direttore di una Scuola non è compatibile con la medesima carica di più Scuole di specializzazione.

Il Direttore presiede e convoca il Consiglio della Scuola, rappresenta la Scuola di Specializzazione ed è responsabile del suo funzionamento.

6. I Regolamenti delle Scuole sono deliberati dal Consiglio del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati e approvati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

7. L'attività didattica frontale svolta dai professori e ricercatori di ruolo nelle Scuole di specializzazione concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali.

8. Le Scuole di specializzazione dell'area medica sanitaria e quelle dell'area sanitaria non medica sono oggetto di specifica disciplina, definita da un Regolamento apposito in coerenza con le loro specificità e conformemente alla normativa che le riguarda. Tale Regolamento è

deliberato dalla maggioranza dei Consigli dei Dipartimenti interessati e approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

CAPO III **Dottorati di Ricerca**

Art. 98. (*Istituzione di Corsi di Dottorato di Ricerca e Scuole di Dottorato*)

1. I Corsi di Dottorato di ricerca costituiscono una delle priorità strategiche dell'impegno istituzionale dell'Ateneo di Perugia. Essi corrispondono alla finalità di fornire competenze di elevato livello e qualificazione, adeguate all'esercizio di attività di ricerca e di professionalità che richiedano un alto grado di preparazione e specializzazione scientifica.

2. In conformità alla normativa vigente e al fine di favorire la cooperazione e la mobilità nell'organizzazione di attività formative e di preparazione alla ricerca fondate su obiettivi scientifici comuni, nonché, ove pertinente, la collaborazione con il sistema imprenditoriale, l'Università può istituire Corsi di Dottorato anche mediante consorzi con Atenei, italiani ed esteri, ovvero mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, di personale e di strutture ed attrezzature idonee.

3. I Corsi di Dottorato dell'Ateneo, ivi compresi quelli ai quali essa aderisce in consorzio, sono organizzati intorno a tematiche riferite ad ambiti disciplinari ampi, organici, tra loro affini e complementari e chiaramente definiti.

4. Le proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato di Ateneo o di adesione a Dottorati esterni in consorzio o in convenzione sono avanzate da uno o da più Dipartimenti congiuntamente e sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

In caso di Corsi di Dottorato di Ateneo, nella proposta deve essere indicato il Dipartimento al quale il Corso afferisce e che ne è la sede amministrativa.

Il dottorando ha lo *status* di studente.

Ogni docente può essere membro di un solo Collegio di Dottorato istituito nell'Università di Perugia.

5. In coerenza con i principi ai quali si ispira il Processo di Bologna per la costruzione dello spazio europeo della formazione superiore, integrato con quello della ricerca, l'Ateneo promuove l'internazionalizzazione dei Corsi di Dottorato tramite l'inserimento di qualificata docenza internazionale; l'incentivazione alla mobilità internazionale degli iscritti ai Corsi; la partecipazione dei dottorandi a progetti di ricerca internazionali; accordi di reciproco riconoscimento dei titoli e dei Corsi nell'ambito di Corsi in consorzio con Atenei stranieri; il rilascio di doppi titoli o titoli congiunti anche a seguito di cotutela di tesi sulla base di accordi quadro governativi o fra Atenei.

Gli accordi di collaborazione internazionale e gli specifici accordi in consorzio possono prevedere norme in deroga a quelle stabilite dal Regolamento di Ateneo sui Corsi di Dottorato in merito alle modalità operative dell'organizzazione relativa all'attività di formazione, nei limiti e secondo quanto stabilito dallo stesso Regolamento.

Le relative convenzioni, ivi comprese quelle interateneo, debbono comunque prevedere una effettiva condivisione delle attività formative, l'equa ripartizione degli oneri, nonché procedure di valutazione assimilabili a quelle previste dall'Ateneo.

6. Secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, possono essere istituite, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, strutture di coordinamento, denominate Scuole di Dottorato, che raggruppano più Corsi di Dottorato ove questi si caratterizzino per affinità culturali, omogeneità di metodo e di percorso formativo e condivisione di obiettivi multidisciplinari.

In particolare, è compito delle Scuole razionalizzare l'organizzazione dell'attività formativa; coordinare e valorizzare le potenzialità esistenti per la formazione alla ricerca e alle professioni ad essa collegate; contribuire alla promozione di accordi di cooperazione a livello nazionale e internazionale; favorire l'accesso a fonti di finanziamento pubbliche e private sia nazionali, sia internazionali.

La proposta di istituzione di una Scuola è presentata dai Collegi dei docenti dei Corsi di Dottorato ed approvata dai Consigli dei Dipartimenti interessati, fermo restando che un Corso di Dottorato può aderire solo ad una Scuola.

I Corsi di Dottorato possono aderire o confluire in Scuole di Dottorato interateneo finalizzate alla realizzazione di specifici percorsi formativi di alta qualificazione, qualora questi siano aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall' Ateneo e si qualificano per maggiore ampiezza o specificità di tematiche o qualità formative.

7. L'attività didattica frontale svolta dai professori e ricercatori di ruolo nell'ambito dei Corsi di Dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali.

8. L'Università disciplina con proprio Regolamento, ai sensi della normativa vigente, le procedure per la istituzione, il rinnovo e la soppressione dei Corsi, il loro funzionamento e organizzazione, le modalità per il reperimento delle risorse, nonché le procedure per gli adempimenti rispetto al Dipartimento che è sede amministrativa e ai Dipartimenti concorrenti.

Ai fini della valutazione del livello di qualificazione e di specializzazione dell'attività didattica e scientifica svolta da ogni Corso di Dottorato, annualmente i rispettivi Collegi, nell'ambito dell'Accertamento di Qualità dell'Ateneo, presentano ai Dipartimenti interessati una relazione sugli obiettivi raggiunti e su quelli programmatici.

Il Regolamento è approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun Corso di Dottorato e ciascuna Scuola di Dottorato si dota di un proprio Regolamento, coerente con il Regolamento d'Ateneo di cui ai precedenti capoversi.

In caso di adesione a consorzi interateneo vige il Regolamento dell'Ateneo sede amministrativa.

CAPO IV **Master universitari**

Art. 99. *(Collegio dei docenti e Direttore)*

1. La istituzione di Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente denominati "Master universitari", secondo quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti, che debbono indicare il Dipartimento sede amministrativa del Master, gli obiettivi specifici dei Corsi e le eventuali collaborazioni con altre Università o enti ed istituzioni, pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché il piano delle risorse finanziarie e strumentali necessarie e gli eventuali cofinanziamenti esterni.

2. Ove non diversamente previsto, il funzionamento di tali Corsi è curato dal Collegio dei docenti, che definisce la programmazione delle attività didattiche e formative, provvede alla organizzazione e svolge ogni altra funzione inerente i fini istituzionali, e da un Direttore. La proposta istitutiva può prevedere anche un Consiglio direttivo, al quale il Collegio può delegare parte delle proprie competenze.

3. Il Direttore è eletto dal Collegio dei docenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i professori del Collegio stesso. Il Direttore è nominato con provvedimento del Rettore, dura in carica per la durata del Corso e comunque per non più di tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

4. Il Collegio dei docenti è composto dai docenti responsabili delle aree disciplinari del Master universitario, è presieduto dal Direttore ed è nominato dal Rettore.

5. Il Consiglio direttivo, ove previsto, è eletto dal Collegio dei docenti tra i propri membri, è presieduto dal Direttore, dura in carica per la durata del Corso e comunque per non più di tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

CAPO V **Centri di servizio**

Art. 100. *(Finalità e funzioni)*

1. Ai sensi e per le finalità, di cui all'art. 33 dello Statuto, possono essere costituite strutture, denominate Centri di Servizio, con il compito, nei diversi ambiti e settori di competenza, di supportare le attività dell'Ateneo nel perseguimento dell'obiettivo della migliore qualità ed internazionalizzazione di queste ultime, siano esse relative alla ricerca, alla didattica, ai servizi

agli studenti ed ai fruitori esterni, al trasferimento delle conoscenze e alla valorizzazione culturale.

Le funzioni specifiche di ogni Centro, la sua organizzazione e funzionamento sono disciplinati da un apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. I Centri, per una migliore efficacia, ottimizzazione dell'erogazione ed economicità dei servizi, possono operare anche in collaborazione con altre Università, enti pubblici e privati, mediante appositi organismi associativi o federati, sulla base di accordi di funzionamento e gestione. La partecipazione a tali organismi dei Centri di servizio deve essere approvata, sentito il Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII ***Altri organi di Ateneo***

CAPO I **Il Direttore Generale**

Art. 101. *(Selezione e nomina)*

1. Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto dell'Ateneo, il Direttore Generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali tra una rosa di nominativi acquisita a seguito di avviso pubblico.

2. Il Rettore, con proprio decreto assunto tre mesi prima della scadenza del contratto del Direttore Generale in carica o entro un mese dalle dimissioni o cessazione dello stesso, dà avvio al procedimento relativo alla scelta di cui al precedente comma 1.

In tale decreto sono indicati i requisiti richiesti, conformi a quanto previsto dalla Legge 240/2010 e dallo Statuto e il termine per la presentazione delle domande. Il decreto verrà affisso all'albo di Ateneo, pubblicato sul sito web dell'Università e ne viene data ampia comunicazione anche a mezzo stampa.

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico, conferisce l'incarico di Direttore Generale.

CAPO II **Il Garante di Ateneo**

Art. 102. *(Poteri)*

1. Il Garante interviene nei confronti di fatti e comportamenti che, a causa di disfunzioni, carenze, ritardi ed omissioni in atti e condotte dell'Università, violino o compromettano i diritti o gli interessi dei soggetti che operano nell'Ateneo, siano essi professori, ricercatori, personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL e studenti.

2. Il Garante svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

3. Il Garante di propria iniziativa o su richiesta dei soggetti interessati può:

- a) chiedere notizie sullo stato dei procedimenti amministrativi;
- b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, salva la legittima opposizione del segreto di ufficio, ai sensi della legge 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) intervenire presso il responsabile del procedimento o presso gli uffici e i servizi competenti perché i procedimenti abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati;
- d) suggerire all'amministrazione l'adozione degli adempimenti ritenuti idonei a soddisfare l'istanza di tutela entro il termine previsto per il procedimento o entro un termine definito di comune accordo;
- e) richiedere, nei casi più gravi, l'intervento degli Organi di Ateneo per gli opportuni atti di loro competenza;
- f) promuovere la revisione di atti amministrativi già emanati; alla richiesta del Garante i soggetti competenti sono tenuti a dare risposta nel termine di trenta giorni;

- g) segnalare i comportamenti scorretti o illegittimi dei dipendenti, a qualunque ruolo appartengano, richiedendo nei casi più gravi l'attivazione dell'azione disciplinare. Tale richiesta può essere rivolta anche nei confronti del responsabile del procedimento o dell'ufficio che ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle sue funzioni. L'apertura e l'esito del procedimento disciplinare sono comunicati al Garante e l'eventuale archiviazione, debitamente motivata, gli deve essere comunicata entro trenta giorni dalla richiesta;
 - h) segnalare le disfunzioni nella organizzazione degli uffici con particolare riguardo per quelli aperti al pubblico.
4. Il Consiglio di Amministrazione, su invito del Senato Accademico, può determinare l'indennità spettante al Garante.
5. Il Garante può essere revocato dal Senato Accademico con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

CAPO III

Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità

Art. 103. (Funzioni)

1. Il CUG, di cui all'art. 29 dello Statuto, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con le Consigliere o i Consiglieri di parità nominati a livello nazionale, regionale e provinciale. Contribuisce a migliorare la qualità complessiva del lavoro, promuovendo la valorizzazione delle differenze di genere e le pari opportunità, tramite azioni positive e ogni altra iniziativa, anche a carattere formativo, utile a realizzare condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato. Il CUG si adopera affinché l'Università adotti un'organizzazione idonea a favorire la conciliazione fra vita professionale e familiare del personale tecnico amministrativo, uomini e donne. Promuove altresì la realizzazione di un ambiente ispirato al benessere organizzativo ed al contrasto di qualsiasi tipo di discriminazione, diretta e indiretta, fondata, in particolare, sul sesso, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale e/o culturale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Si adopera altresì per la prevenzione e rimozione di ogni forma di violenza morale o psichica nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, appartenenti alla comunità universitaria.
2. Il CUG in materia di pari opportunità e di mobbing esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica. Il CUG opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'amministrazione metterà a disposizione a tal fine.

Art. 104. (Composizione e nomina)

1. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti interni all'Ateneo designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello dell'Amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, in modo che sia assicurata la presenza paritaria di entrambi i generi, nonché da altrettanti supplenti. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di prolungato impedimento dei rispettivi titolari.
2. Il CUG è nominato con atto del Rettore, sentito il Direttore Generale. Il Presidente del CUG è designato tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione, esclusi i rappresentanti sindacali, e deve possedere tutti i requisiti indicati di seguito, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale. La complessità dei compiti demandati al CUG richiede che i componenti, come il Presidente, siano dotati di requisiti di professionalità, esperienza, attitudini e, pertanto, devono possedere:
- a) adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;
 - b) adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;
 - c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali, motivazionali.

3. Al fine di accertare il possesso dei requisiti cui sopra, l'Amministrazione fa riferimento ai curriculum degli interessati. Con riguardo alla quota dei rappresentanti dell'Amministrazione, i curriculum potranno pervenire all'Amministrazione stessa a seguito di una procedura trasparente di interpello rivolta a tutto il personale.

4. La nomina a componente del CUG è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, nonché con il ruolo di rappresentanza dei soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL Università. Qualora venga nominato un candidato, che ricopra una delle suddette cariche, egli deve optare per una di esse entro dieci giorni dalla nomina stessa.

5. L'Amministrazione tiene conto dell'attività svolta dai componenti all'interno del CUG.

6. I componenti del CUG durano in carica tre anni. Gli incarichi sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.

Art. 105. *(Relazioni e regolamento interno)*

1. Il CUG redige, entro il mese di marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL e riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e al mobbing. La relazione terrà conto dei dati e delle informazioni forniti da organismi competenti dell'Ateneo.

2. Il funzionamento del CUG è disciplinato da apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

3. Il CUG collabora con gli organismi nazionali previsti dalla legge e con altri organismi di parità che l'Ateneo potrà istituire.

CAPO IV

La Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL

Art. 106. *(Funzioni)*

1. Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, la Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL ha funzioni consultive e propositive.

Art. 107. *(Indizione delle elezioni e durata della carica)*

1. Le elezioni vengono indette dal Rettore, di norma contemporaneamente alle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL in Senato Accademico, con le medesime procedure elettorali, ove compatibili e non in contrasto con altre disposizioni del presente Regolamento.

2. I componenti della Consulta rimangono in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.

Art. 108. *(Elettorato attivo e passivo)*

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL di ruolo.

Art. 109. *(Incompatibilità)*

1. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, nonché con la carica di Direttore Generale.

2. Qualora un componente venga eletto contemporaneamente come rappresentante sia in Senato Accademico, sia nel Consiglio del personale tecnico amministrativo, deve optare per una delle due rappresentanze entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Decorso tale termine decade automaticamente da ambedue le rappresentanze.

Art. 110. *(Elezioni suppletive)*

1. In caso di dimissioni o cessazione dalla categoria del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL l'eletto viene sostituito, per il restante periodo del mandato, dal primo dei non eletti ai sensi del presente Regolamento. In caso di dimissione o cessazione di cinque consiglieri nel corso del mandato, il Consiglio decade entro 2 mesi, previa indizione di elezioni suppletive.

Art. 111. *(Funzionamento)*

1. Il Consiglio nello svolgimento della propria attività si attiene ai principi di massima trasparenza e condivisione dei momenti decisionali, provvedendo alla diffusione delle informazioni e dei dati a propria disposizione, anche per via telematica. L'Amministrazione garantisce l'autonomia dell'organo e gli strumenti per il suo funzionamento.

2. Il Regolamento che, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, dispone le norme relative al funzionamento interno del Consiglio è deliberato dall'organo medesimo a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti ed è approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

CAPO V
Relazioni sindacali

Art. 112. *(Sistema delle relazioni sindacali)*

1. L'Università conforma le relazioni sindacali ai principi ed alle norme di cui alle leggi, ai contratti collettivi nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ateneo, nonché agli eventuali protocolli sottoscritti dalle parti, ferme restando le competenze e le modalità della contrattazione decentrata, così come disciplinate dalle disposizioni vigenti e dagli eventuali protocolli sottoscritti in sede locale.

2. Limitatamente alle questioni riguardanti il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, che attengono ai processi generali di potenziamento e di programmazione triennale, l'Università informa le OO.SS. e verifica la eventuale sussistenza di avvisi comuni con le stesse da sottoporre agli Organi di governo dell'Ateneo.

3. L'Amministrazione dell'Università si impegna ad assicurare la massima pubblicità, con strumenti idonei, agli accordi stipulati con le OO.SS.

TITOLO VIII
Centri di ricerca e Piattaforme scientifiche

CAPO I

Centri di ricerca di Ateneo e interuniversitari denominabili anche Centri per la Ricerca, il Trasferimento e l'Alta Formazione

Art. 113. *(Centri di ricerca di Ateneo e interuniversitari denominabili anche Centri per la Ricerca, il Trasferimento e l'Alta Formazione)*

1. Ai sensi e in attuazione dell'art. 47 dello Statuto e secondo quanto disposto dal presente regolamento, l'Università può istituire Centri di ricerca di Ateneo o partecipare a Centri di ricerca di cui siano membri altre Università. In quest'ultimo caso la Convenzione istitutiva del Centro definirà le modalità di collaborazione, le prerogative e le attività da realizzare, comunque, nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ateneo dove è stabilita la sede amministrativa del Centro medesimo. Entrambe le tipologie di Centro sopra enucleate possono assumere la denominazione di Centri per la Ricerca, il Trasferimento e l'Alta Formazione, qualora operino su temi di rilevante impatto strategico, di regola a carattere interdisciplinare, e siano finalizzati allo sviluppo di una ricerca qualificata in collegamento con l'alta formazione e con il trasferimento dei risultati.

2. I Centri di cui al precedente comma 1 sono attivati in riferimento a tematiche di ricerca coerenti con gli obiettivi strategici espressi dall'Ateneo, sulle quali sia stato eventualmente

ottenuto il riconoscimento da parte di istituzioni nazionali e sovranazionali e per le quali l'Ateneo abbia eccellenze scientifiche riconosciute a livello internazionale o su temi innovativi per i quali siano comunque presenti in Ateneo, in aree affini, riconosciute eccellenze ed adeguate competenze, con l'obiettivo di ottenere una posizione di rilievo in ambito nazionale o internazionale.

3. I Centri di cui al precedente comma 1 sono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione che, previo parere del Senato Accademico, approva il relativo Regolamento per il funzionamento ovvero la convenzione istitutiva; possono essere individuati quali centri istituzionali ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo; possono essere finanziati da enti e istituzioni pubblici o privati, nazionali e internazionali.

4. I Centri possono essere dotati di una sede con disponibilità di spazi ed infrastrutture adeguate allo svolgimento delle loro attività, anche messe a disposizione o finanziate da enti, istituzioni o soggetti, pubblici o privati, nazionali o internazionali.

5. I Centri possono svolgere attività di ricerca, attività didattiche, di servizio e di consulenza ed altre attività strumentali commissionate da istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali e stranieri, nel rispetto della normativa di Ateneo e dello Statuto ovvero del Regolamento del Centro.

6. I Centri sono dotati di autonomia relativamente alle attività amministrative e gestionali, nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo; sono finanziati dagli enti e istituzioni pubblici o privati, nazionali e internazionali, che eventualmente vi partecipano o ad essi si collegano.

I Centri possono concludere accordi di programma con istituzioni, nazionali ed internazionali.

7. I Centri possono provvedere alle attività di alta formazione tramite corsi di Dottorati di Ricerca, Master ovvero Corsi per laureati, istituiti e cogestiti anche con i Dipartimenti e con i soggetti esterni partecipanti o collegati. L'istituzione di tali Corsi, per la cui gestione operativa il Centro fruisce dell'apporto dell'Amministrazione dell'Ateneo, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

8. Per le esigenze del suo programma, i Dipartimenti possono mettere a disposizione del Centro, per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca e con il loro consenso, dottorandi, ricercatori a tempo determinato, assegnisti e contrattisti, nonché personale tecnico e amministrativo, che fanno riferimento alle stesse strutture dipartimentali. I Dipartimenti possono altresì mettere a disposizione loro attrezzature ed infrastrutture. Il Centro per le esigenze relative allo svolgimento delle attività di ricerca e di formazione può stipulare contratti a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente.

Art. 114. *(Organi del Centro)*

1. Sono organi necessari del Centro il Direttore, al quale spetta la responsabilità delle attività di amministrazione e di gestione, e il Consiglio, al quale spetta di stabilire le linee di indirizzo e di coordinamento scientifico del Centro. Spetta altresì al Direttore predisporre una relazione annuale sulle attività svolte che, previa approvazione da parte del Consiglio del Centro, viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di valutazione.

Art. 115. *(Partecipazione degli studiosi alle attività del Centro)*

1. Alle attività del Centro possono partecipare studiosi dell'Università degli Studi di Perugia, di altri Atenei, di enti, imprese, istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere, che sono membri del Consiglio secondo le modalità convenute nelle relative convenzioni. Per la partecipazione di studiosi dell'Ateneo, alle attività del Centro è necessario il parere positivo, adottato a maggioranza, sia del Dipartimento di afferenza, sia del Consiglio del Centro stesso nella sola composizione degli studiosi dell'Ateneo di Perugia.

2. Gli studiosi dell'Ateneo che partecipano all'attività dei Centri mantengono l'afferenza ai propri Dipartimenti. La cessazione di attività a qualsiasi titolo dello studioso è comunicata dal Direttore del Centro al Direttore del Dipartimento.

3. La partecipazione dei professori e ricercatori dell'Ateneo ai Centri anche interuniversitari è deliberata, su apposita istanza dell'interessato, dal Consiglio del Dipartimento di afferenza.

Art. 116. *(Procedura per la proposta di costituzione del Centro)*

1. Su richiesta di gruppi di studiosi ad essi afferenti, uno o più Dipartimenti, a maggioranza dei rispettivi Consigli, possono presentare al Consiglio di Amministrazione una proposta di costituzione di un Centro di ricerca di cui al precedente art. 113.

2. In particolare, le proposte devono indicare:

a) gli obiettivi, le motivazioni, i temi ed il programma per i quali si chiede la costituzione del Centro, evidenziandone gli elementi di interdisciplinarietà ed ogni altro elemento atto a dimostrare l'aggregazione di competenze di settori affini;

b) gli eventuali enti e soggetti esterni, istituzioni, pubbliche e private, che richiedono di far parte del Centro o di collegarsi ad esso sulla base di appositi contratti e convenzioni;

c) il coordinatore della proposta, evidenziandone la sua qualificazione scientifica in ambito internazionale ed esperienza di coordinamento; i nominativi degli studiosi, in numero non inferiore a tre, evidenziandone le competenze e qualificazione in ambito internazionale, nonché i nominativi indicati dai soggetti esterni, proposti come componenti del Consiglio secondo le modalità eventualmente convenute nelle relative convenzioni;

d) un circostanziato piano economico-finanziario, su base triennale, in cui siano specificate le risorse necessarie per il funzionamento del Centro ed il perseguimento degli obiettivi di ricerca, di trasferimento e di alta formazione che ci si pone, con l'indicazione delle voci di spesa e le entrate previste;

e) gli strumenti e le attrezzature che il/i Dipartimenti proponenti intendono mettere a disposizione del Centro;

f) i cofinanziamenti esterni e la loro distribuzione nel tempo;

g) una bozza di Statuto ovvero di Regolamento / convenzione istitutiva, eventualmente concordata con i soggetti esterni partecipanti, in conformità, per quanto compatibile, con quanto previsto dal Capo I del Titolo II del presente Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali dell'Ateneo.

Art. 117. *(Procedura per l'approvazione della proposta)*

1. Le proposte di cui all'articolo precedente sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione, il quale, delibera la costituzione del Centro a seguito di motivata valutazione positiva relativamente:

a) alla qualificazione del progetto, tenendo conto della coerenza delle tematiche proposte con gli obiettivi strategici espressi dall'Ateneo, della significatività rispetto agli sviluppi della ricerca in ambito nazionale ed internazionale, delle effettive opportunità di trasferimento delle conoscenze perseguite e delle effettive opportunità di alta formazione;

b) alla qualificazione del coordinatore e dei proponenti, tenendo conto della riconosciuta rilevanza internazionale del loro livello scientifico in riferimento a parametri oggettivi accettati a livello internazionale;

c) alla congruità tra l'impegno degli studiosi, la disponibilità di risorse, strumenti e infrastrutture, e gli obiettivi del progetto.

2. Con la delibera di costituzione del Centro, adottata a maggioranza assoluta, il Consiglio di Amministrazione approva contestualmente, sentito il Senato Accademico, la bozza di Statuto ovvero di Regolamento, gli eventuali contratti e convenzioni proposti con i soggetti esterni. Il coordinatore del progetto assume temporaneamente le funzioni di Direttore; entro i trenta giorni successivi alla costituzione del Consiglio si provvede ad eleggere il Direttore, secondo le modalità stabilite dallo Statuto ovvero dal Regolamento del Centro. La durata del mandato e la rieleggibilità del Direttore sono stabilite dallo Statuto ovvero dal Regolamento.

3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore.

Art. 118. *(Valutazione e rinnovo dei Centri di Ateneo)*

1. Ogni tre anni il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e tenuto altresì conto delle relazioni annuali del Nucleo di Valutazione e di quelle presentate dal Direttore del Centro, verifica:

- a) la congruenza dei risultati conseguiti con le finalità, gli scopi ed i programmi enunciati in relazione alle risorse disponibili;
- b) la qualità dell'attività del Centro, in riferimento al contesto nazionale ed internazionale;
- c) le collaborazioni internazionali in atto presso il Centro;
- d) la congruità tra l'attività svolta e l'impegno di spesa;
- e) l'interesse di enti, istituzioni, organismi, pubblici e privati, nazionali e internazionali alla partecipazione alle attività del Centro.

2. Qualora la valutazione dia esito positivo, il Consiglio di Amministrazione delibera il rinnovo del Centro, approvando contestualmente i contratti e le convenzioni non esauriti e quelli in fase di stipula.

3. I risultati conseguiti dal Centro, ai fini della valutazione nazionale per la qualità della ricerca di Ateneo e delle sue strutture secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sono considerati in capo ai singoli Dipartimenti in quota parte ai prodotti scientifici degli studiosi che ad essi rispettivamente afferiscono; gli stessi risultati sono altresì oggetto di valutazione complessiva del Centro, quale struttura dell'Ateneo.

4. Qualora un singolo studioso risulti scientificamente non attivo per due anni, il Consiglio delibera la cessazione del suo rapporto con il Centro di Ateneo.

Art. 119. (Disattivazione del Centro)

1. Il Centro è disattivato con decreto rettorale, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, qualora il Centro risulti scientificamente inattivo per almeno due anni consecutivi.

2. L'elenco dei Centri di cui al presente Capo è contenuto nell'allegato 7.1 allo Statuto, ai sensi del relativo art. 47, comma 9. Le modifiche all'elenco per effetto della istituzione o della disattivazione di Centri sono apportate con decreto rettorale al suddetto Allegato e non sono soggette alla procedura di revisione statutaria.

CAPO II **Piattaforme scientifiche**

Art. 120. (Istituzione e attività delle piattaforme scientifiche)

1. L'Università promuove forme aggregative di studiosi in riferimento a specifici progetti di ricerca al fine di potenziare lo sviluppo della ricerca di base e applicata, in particolare interdisciplinare, e la diffusione dei risultati nel mondo accademico e negli enti di ricerca pubblici e privati; contribuire alla formazione di personale specializzato nell'uso di particolari attrezzature scientifiche e nell'applicazione di nuove tecnologie in collaborazione con il sistema imprenditoriale e il mondo del lavoro, favorendo l'attrazione delle risorse nazionali, europee e internazionali per la ricerca; promuovere l'integrazione anche a livello internazionale delle attività di ricerca, tramite la collaborazione e la partecipazione a strutture e sedi scientifiche nazionali, europee e internazionali, pubbliche e private, sulla base di apposite convenzioni.

2. L'aggregazione di studiosi, denominate Piattaforme scientifiche, sono costituite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti ai quali gli studiosi afferiscono. Su proposta di questi ultimi, il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il Coordinatore della Piattaforma.

3. La proposta di costituzione della Piattaforma deve indicare:

a) gli ambiti e gli obiettivi del progetto di ricerca, che deve essere di rilevante impegno e che deve comportare un programma almeno triennale di attività; gli obiettivi e le attività non devono coincidere né sovrapporsi a quelli dei Dipartimenti, salvo che ciò non sia reso necessario dalla particolare complessità, anche multidisciplinare, delle finalità di ricerca che motivano la richiesta di istituzione della Piattaforma;

b) il o i Dipartimenti partecipanti all'iniziativa che si impegnano, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei relativi Consigli, a sostenerla, nonché il Dipartimento, individuato da

quelli proponenti, al quale spetta di sovrintendere alle attività di amministrazione e di gestione delle attività di ricerca;

c) i nominativi dei professori e dei ricercatori afferenti al o ai Dipartimenti proponenti, che dichiarano la loro volontà di partecipare al programma di ricerca della Piattaforma;

d) le sedi di ricerca pubbliche e private, nazionali e internazionali, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a collaborare al programma di ricerca, anche tramite forme partecipative associative;

e) le risorse logistiche e di personale tecnico e amministrativo che i Dipartimenti si impegnano a destinare alle attività della Piattaforma, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo, nonché eventuali risorse messe a disposizione da soggetti esterni.

L'impegno del o dei Dipartimenti si intende assunto, salvo apporti ulteriori, per l'intera durata del programma pluriennale alla base della costituzione della Piattaforma stessa.

4. La richiesta da parte dei Dipartimenti è corredata dalla proposta del Regolamento di funzionamento della Piattaforma.

5. L'adesione ad una Piattaforma già costituita è deliberata, su richiesta motivata dell'interessato, dal Comitato scientifico della stessa Piattaforma.

6. La disattivazione della Piattaforma è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione, a seguito di esito negativo della procedura di verifica e di valutazione di cui al successivo art. 122 ovvero qualora il progetto di ricerca risulti esaurito e la Piattaforma sia inattiva da almeno un anno.

7. Il Consiglio di Amministrazione, in caso di disattivazione della Piattaforma, delibera in merito alla destinazione delle risorse finanziarie e patrimoniali della stessa in capo ai Dipartimenti partecipanti.

Art. 121. *(Organizzazione e funzionamento della Piattaforma)*

1. Sono organi della Piattaforma:

a) Il Coordinatore;

b) il Comitato scientifico.

2. Il Coordinatore esercita funzioni di iniziativa e promozione delle attività, convoca e presiede il Comitato e predispone la relazione annuale sull'attività della Piattaforma. Il Comitato è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività della Piattaforma. E' convocato e presieduto dal Coordinatore ed è costituito dai professori e ricercatori, afferenti ai Dipartimenti, che hanno aderito alla Piattaforma. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Segretario amministrativo del Dipartimento capofila con funzioni di verbalizzazione.

3. Per il funzionamento del Comitato scientifico valgono le norme previste dallo Statuto di Ateneo e quelle di cui al presente Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali.

4. I Dipartimenti svolgono le attività di amministrazione e di gestione nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo; i relativi atti sono di competenza del Coordinatore.

Art. 122. *(Verifica e valutazione delle attività della Piattaforma)*

1. L'attività della Piattaforma è soggetta a verifica e valutazione annuale da parte del Nucleo di Valutazione in riferimento agli obiettivi raggiunti ed alla loro qualità sulla base di criteri oggettivi, ove possibile, internazionalmente riconosciuti. La relazione di valutazione viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico.

2. A tal fine, il Coordinatore è tenuto a trasmettere una relazione annuale sull'attività svolta con riguardo ai risultati ottenuti nell'anno precedente, ai programmi e progetti futuri ed ai connessi profili economico-finanziari, alla coerenza con le politiche e i programmi dell'Ateneo sia al Nucleo di Valutazione, sia ai Dipartimenti partecipanti.

3. I risultati della valutazione per la qualità della ricerca di Ateneo e delle sue strutture secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente sono attribuiti ai Dipartimenti partecipanti in quota parte ai prodotti scientifici degli studiosi rispettivamente ad essi afferenti.

4. Qualora vi siano studiosi che non siano scientificamente attivi per un anno, il Coordinatore propone ai Consigli dei Dipartimenti la cessazione del loro rapporto con la Piattaforma.

Art. 123. *(Disposizioni quadro per il Regolamento di funzionamento della Piattaforma)*

1. Le modalità di funzionamento della Piattaforma sono disciplinate nell'apposito Regolamento, di cui all'art. 120, comma 4, redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa di Ateneo. Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla istituzione della Piattaforma ed è emanato con decreto del Rettore.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:
 - a) la denominazione della Piattaforma;
 - b) gli obiettivi che si intendono perseguire;
 - c) la composizione degli organi e le relative funzioni e modalità di funzionamento;
 - d) le modalità per l'eventuale collaborazione con enti ed organismi pubblici o privati;
 - e) ogni altra disposizione ritenuta utile al funzionamento della stessa Piattaforma.

TITOLO IX

Qualità e internazionalizzazione dell'Ateneo

CAPO I

Valutazione e Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo

Art. 124. *(Valutazione)*

1. L'Ateneo assume la valutazione sistematica della qualità delle proprie attività come strumento indispensabile per garantire processi trasparenti, scelte responsabili e risultati di eccellenza.

In particolare l'Ateneo predispone meccanismi di verifica continua delle attività formative e di ricerca scientifica sia delle strutture deputate, sia dei singoli studiosi, che si svolgeranno in linea con i criteri stabiliti dalla normativa vigente, adottando, a seconda dei risultati, misure di premialità o di penalizzazione nei confronti delle strutture e dei singoli nei limiti di quanto consentito dalla stessa normativa.

Art. 125. *(Assicurazione della Qualità)*

1. L'Ateneo si pone come obiettivo strategico la qualità delle attività di tutte le sue strutture sul piano sia interno, sia internazionale, allo scopo di rendere sempre più attrattiva la propria offerta formativa a tutti i livelli, sviluppando iniziative di internazionalizzazione, di alta formazione, di formazione specialistica, continua e permanente; di porre sempre più la ricerca scientifica svolta nelle proprie strutture a livello di eccellenza in connessione anche con la valorizzazione delle attività formative ed il trasferimento delle conoscenze; di valorizzare il ruolo delle proprie strutture nella gestione delle innovazioni, assicurando che la qualità dei servizi sia adeguata alle esigenze dei diversi fruitori, interni ed esterni, secondo criteri di trasparenza, expertise, affidabilità e ottimizzazione delle risorse, nonché di efficace comunicazione verso l'interno e verso l'esterno.

2. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Ateneo adotta un sistema di assicurazione della qualità di Ateneo e di valutazione sistematica in riferimento alle strutture didattiche e di ricerca.

Art. 126. *(Organizzazione del Sistema di Assicurazione della qualità)*

1. Sono preposti alla attuazione del sistema di assicurazione della qualità, a livello centrale, il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Valutazione e il Presidio della Qualità.

2. Gli Organi di Governo hanno la responsabilità complessiva della qualità dell'Ateneo.

In particolare, hanno il compito di:

- a) stabilire, tenere aggiornati e promuovere la politica e gli obiettivi per la qualità dell'organizzazione, decidendo sulle relative azioni, al fine di accrescere la consapevolezza, la motivazione ed il coinvolgimento;
- b) assicurare che siano attuati processi appropriati per soddisfare le esigenze delle parti interessate e per conseguire gli obiettivi per la qualità;

c) riesaminare periodicamente il sistema di assicurazione della qualità e di decidere sulle azioni per il miglioramento.

3. Il Presidio della Qualità è una struttura interna dell'Ateneo che ha la responsabilità operativa e complessiva dell'assicurazione della qualità di Ateneo e svolge i compiti di cui al successivo art. 128.

4. Il Nucleo di valutazione svolge i compiti di valutazione di cui all'art. 26 dello Statuto, nonché le altre attività attribuite dalla normativa vigente.

5. A livello di strutture didattiche e scientifiche, sono preposti all'attuazione del sistema di assicurazione della qualità i Dipartimenti, i Corsi di Studio e le Commissioni paritetiche per la didattica.

I Dipartimenti e i Corsi di Studio sono responsabili della qualità della didattica e della ricerca e nominano ciascuno un Responsabile per la Qualità.

La Commissione paritetica per la didattica di Dipartimento svolge i compiti di cui all'art. 43 dello Statuto.

Art. 127. *(Funzionamento del Presidio della Qualità)*

1. Il Presidio della Qualità è composto da sette membri di comprovata competenza e da un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti.

2. E' costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. I membri del Presidio della Qualità, ad eccezione della componente studentesca, durano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta.

3. Il Presidente del Presidio è eletto dai suoi componenti tra i membri che siano professori ed è nominato dal Rettore.

4. Il Presidio della Qualità è supportato da apposito ufficio, coordinato da un'Area della Direzione Generale dell'Ateneo.

Art. 128. *(Compiti del Presidio della Qualità)*

1. Il Presidio della Qualità ha compiti di promozione della cultura e del miglioramento continuo della qualità nell'Ateneo, di consulenza agli Organi di Governo sulle tematiche dell'assicurazione della qualità, di supervisione e di monitoraggio del sistema e dei processi di assicurazione della qualità, nonché di supporto alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'assicurazione della qualità.

In particolare:

- attua la politica per la qualità definita dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
- supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di assicurazione della qualità in tutto l'Ateneo;
- supporta i Corsi di studio, i loro referenti ed i Direttori di Dipartimento nella formazione e nell'aggiornamento del personale ai fini dell'assicurazione della qualità;
- assicura il corretto flusso informativo tra gli organi accademici, compreso il Nucleo di Valutazione, ed i responsabili della qualità presso i Dipartimenti e i Corsi di Studio;

predispone una relazione annuale sull'attività svolta che sottopone agli Organi di Governo e al Nucleo di Valutazione.

Art. 129. *(Internazionalizzazione della formazione e della ricerca)*

1. Allo scopo di acquisire una sempre più rilevante visibilità nel contesto internazionale dei propri profili formativi e scientifici, l'Ateneo assume l'internazionalizzazione dei percorsi formativi e della ricerca come uno degli obiettivi ai fini dell'Accertamento della Qualità in tali ambiti, con particolare riferimento ad una dimensione internazionale della formazione di secondo e di terzo livello; all'attrazione dall'estero di docenti e studenti di qualità; all'inserimento dell'Ateneo in reti internazionali di didattica e di ricerca, in coerenza con i principi ai quali si ispira il Processo di Bologna per la costruzione dello spazio europeo della formazione superiore, integrato con quello della ricerca, promuovendo e sostenendo la partecipazione a programmi di ricerca scientifica internazionale, nonché la specializzazione, l'aggiornamento e la formazione professionale continua anche ai fini dell'internazionalizzazione

del territorio attraverso il confronto con i sistemi di formazione, di ricerca e di trasferimento delle conoscenze di altri Paesi.

2. I Dipartimenti assumono l'internazionalizzazione delle loro attività didattiche e formative e di ricerca come criterio di riferimento per l'Accertamento della Qualità nell'ambito dei loro piani programmatici, di cui all' art. 127, e individuano le iniziative più adeguate per il raggiungimento di tale obiettivo.

3. Allo scopo di promuovere le iniziative sulla internazionalizzazione delle attività delle strutture dipartimentali, può essere costituito un Comitato di Ateneo per l'internazionalizzazione, presieduto dal Rettore o da un suo delegato e composto dai Direttori e dai responsabili per la Qualità dei Dipartimenti, con compiti di incentivazione, supporto e coordinamento per la presentazione al Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Presidio della Qualità, di un progetto organico di proposte per la internazionalizzazione della formazione e della ricerca nell'ambito dei piani programmatici triennali di Ateneo.

Negli stessi piani programmatici sono individuate periodicamente le aree didattiche ed i settori di ricerca da incentivare per l'attivazione delle iniziative sulla base delle proposte dei Dipartimenti e dei risultati conseguiti nei diversi settori.

4. Al fine di favorirne la mobilità, i docenti dell'Ateneo possono svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore che valuta la compatibilità dell'impegno con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

5. Possono essere attribuiti contratti di insegnamento a docenti e studiosi stranieri, nonché assegni di ricerca a studiosi italiani e stranieri che hanno conseguito il Dottorato di Ricerca o titolo equivalente all'estero.

Le modalità di partecipazione alle attività didattiche dei Visiting Professor e dei Visiting Scholar sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo.

6. L'Ateneo promuove la mobilità internazionale di qualità degli studenti. A tal fine, potenzia le opportunità in tutte le aree disciplinari di periodi di studio e tirocini svolti all'estero, destinando allo scopo risorse adeguate e garantendone il riconoscimento tramite la flessibilità dei curriculum e la integrazione di tali periodi nei percorsi formativi dell'Ateneo; nel rispetto dei principi della Convenzione di Lisbona del 1997, si impegna a valutare le richieste di riconoscimento dei titoli esteri sulla base delle conoscenze e delle competenze acquisite dai candidati; adotta strumenti che agevolino la mobilità degli studenti quali il Diploma Supplement e la certificazione di studio in lingua veicolare.

7. Le modalità di riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero e dei titoli stranieri sono stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo con apposita disciplina.

8. L'Ateneo promuove altresì la attivazione di Corsi di studio internazionali, anche in altra lingua veicolare, nonché convenzioni e accordi con Atenei stranieri per Corsi di studio integrati o percorsi formativi collaborativi basati sulla mobilità strutturata.

9. L'Università favorisce una adeguata conoscenza e competenza linguistica degli studenti e dei docenti tramite corsi a vario livello organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo, ivi compresi quelli relativi alla lingua italiana destinati agli studenti stranieri.

10. Il sito web dell'Ateneo dà ampia comunicazione e pubblicizzazione del piano e dei programmi di internazionalizzazione dell'Università.

TITOLO X

La sede di Terni

CAPO I

Organizzazione

Art. 130. *(Il Polo scientifico-didattico)*

1. Il Polo Scientifico e Didattico di Terni, indicato di seguito come Polo, è il Centro di servizio che ha il compito di coordinare l'attività culturale e lo sviluppo dell'Ateneo nel territorio di Terni.

2. Nel quadro delle deliberazioni degli Organi di governo dell'Ateneo e nel rispetto delle funzioni proprie dei Dipartimenti dell'Ateneo, nonché delle esigenze espresse da questi e dalle loro strutture didattiche, di ricerca e di servizio per le rispettive competenze, spetta al Polo:

- a) proporre al Consiglio di Amministrazione ogni iniziativa idonea a promuovere uno sviluppo didattico locale coordinato;
 - b) promuovere, coordinare e proporre al Consiglio di Amministrazione le attività scientifiche e di laboratorio nella sede di Terni, armonizzandone, su parere favorevole dei Dipartimenti interessati, lo sviluppo nel contesto delle attività del territorio ternano;
 - c) programmare, promuovere e coordinare di concerto con l'Adisu ed in accordo con le finalità e gli obiettivi propri dell'Ateneo, le iniziative di servizio e di supporto agli studenti;
 - d) gestire le risorse e gli spazi necessari per il suo funzionamento e che gli vengono assegnati;
 - e) promuovere e curare i rapporti dell'Università con i soggetti pubblici e privati del territorio ternano;
 - f) coordinare le attività amministrative che si rendono necessarie nella sede di Terni a supporto delle attività didattiche e di ricerca.
3. Sono organi del Polo il Direttore, nominato dal Rettore, e il Consiglio.
4. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del Polo sono disciplinati da apposito Regolamento.

TITOLO XI ***Disposizioni transitorie***

CAPO I **Disposizione generale**

Art. 131. *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente Titolo detta le disposizioni transitorie necessarie ai fini dell'attuazione della Legge n. 240 del 2010, nonché quelle relative alla costituzione o riorganizzazione delle strutture per la ricerca, di supporto e servizio previste dallo Statuto di Ateneo.
2. In fase di prima attuazione, i termini per lo svolgimento delle operazioni elettorali previste nel presente Titolo sono ridotti della metà, salvo non sia disposto diversamente.

CAPO II **Rappresentanze degli studenti**

Art. 132. *(Elezioni delle rappresentanze degli studenti)*

1. In via transitoria, le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei diversi organi dell'Ateneo, ad eccezione di quelle relative ai rappresentanti nel Nucleo di Valutazione, sono indette entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e si svolgono secondo le modalità di cui al Capo X - Titolo II.
2. Nella fase di prima attuazione, l'attribuzione dei seggi per le votazioni dei trenta membri del Consiglio degli Studenti avviene sulla base dei singoli Dipartimenti istituiti dal Consiglio di Amministrazione in misura proporzionale al numero degli iscritti ai Corsi di studi di pertinenza di ciascun Dipartimento, secondo le modalità di cui all'art. 53 – Capo X – Titolo II del presente Regolamento.
3. In fase di prima attuazione, i rappresentanti degli studenti eletti negli organi, di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), dello Statuto, a seguito della loro proclamazione definitiva, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del presente Regolamento, integrano immediatamente il corpo elettorale per l'elezione del Rettore.

Art. 133. *(Carta dei diritti e dei doveri degli studenti)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e su proposta del Consiglio degli Studenti, delibera la Carta dei diritti e doveri degli studenti dell'Ateneo di Perugia.

CAPO III

Senato Accademico

Art. 134. *(Costituzione)*

1. Nella fase della prima attuazione, le elezioni dei rappresentanti dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL nel nuovo Senato Accademico sono indette entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e si svolgono secondo le modalità di cui al Capo V- Titolo II.

2. Qualora il numero dei Direttori dei Dipartimenti superi il previsto numero di diciotto, le relative elezioni vengono indette dal Rettore entro dieci giorni dalla nomina di tutti i Direttori dei nuovi Dipartimenti. Le elezioni si svolgono secondo le modalità di cui al Capo VI-Titolo II del presente Regolamento.

3. Al termine delle procedure elettorali per le sue componenti e a seguito della loro proclamazione definitiva, ai sensi dell'art. 38- Capo V- Titolo II, il Senato Accademico è nominato con decreto rettorale entro e non oltre dieci giorni dalla data di attivazione dei Dipartimenti ed entra subito in carica.

Alla data della entrata in carica del nuovo Senato Accademico decade il preesistente Senato Accademico.

CAPO IV

Consiglio di Amministrazione

Art. 135. *(Costituzione)*

1. In via transitoria ed ai sensi dell'art. 57, commi 3 e 5, dello Statuto, le procedure di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui agli artt. 73 e 74 - Capo XI- Titolo II, sono avviate all'inizio dell'anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Alla data della entrata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione decade il preesistente Consiglio di Amministrazione.

CAPO V

Nomina di altri organi di Ateneo

Art. 136. *(Attivazione delle procedure di competenza del Rettore)*

1. Entro trenta giorni dalla entrata in carica del nuovo Senato Accademico, il Rettore provvede a porre all'ordine del giorno dello stesso Senato la designazione del Collegio di disciplina, nonché del Garante di Ateneo, secondo quanto rispettivamente previsto dall'art. 27 e dall'art. 28 dello Statuto e secondo le relative modalità, di cui all'art. 76- Capo XIII- Titolo II del presente Regolamento.

CAPO VI

Nomina del CUG

Art. 137. *(Regolamento sulla composizione e funzionamento)*

1. Entro quaranta giorni dalla sua entrata in carica il nuovo Senato Accademico provvede ad adottare il Regolamento per la composizione, la formazione ed il funzionamento del CUG, ai sensi dell'art. 29, comma 4, dello Statuto ed in conformità alle modalità previste dall'art. 104- Capo III- Titolo VII del presente Regolamento. Dopo l'entrata in vigore del Regolamento le organizzazioni sindacali e l'Amministrazione provvedono tempestivamente alla designazione dei componenti del CUG.

CAPO VII

Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL

Art. 138. *(Indizione delle elezioni)*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Rettore provvede ad indire le elezioni dei componenti della Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL ai sensi dell'art. 30 dello Statuto e secondo le modalità di cui al Capo IV-Titolo VII del presente Regolamento.

CAPO VIII **Mandati e cariche**

Art. 139. *(Limiti ai mandati e computo della durata delle cariche)*

1. Ai fini del computo del limite del doppio mandato elettorale consecutivo, secondo quanto stabilito dallo Statuto, si considera come primo mandato quello conseguito all'esito delle elezioni espletate in prima attuazione del presente Regolamento.

2. Ai fini del computo dei limiti dei mandati, per gli organi di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 240/2010, si considerano anche i periodi già espletati alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto dell'Ateneo.

3. Qualora i nuovi organi e le nuove strutture entrino in carica in corso d'anno, il periodo residuo del relativo anno è considerato equivalente a tutti gli effetti ad un intero anno di mandato, ai sensi dell'art. 57, comma 2 dello Statuto.

CAPO IX **Riorganizzazione delle strutture per la ricerca**

Art. 140. *(Centri di ricerca)*

1. In fase di prima attuazione, si provvede al monitoraggio dei Centri di ricerca dipartimentali o interdipartimentali esistenti. A tal fine, ognuno di essi deve presentare in tempo utile, sentiti il/i Dipartimenti di riferimento, una dettagliata relazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, sull'attività di ricerca e sui risultati conseguiti negli ultimi tre anni.

2. Sentito il Nucleo di valutazione e su parere del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione in caso di valutazione negativa ne delibera la disattivazione. Sono comunque disattivati i Centri che risultano scientificamente inattivi da almeno due anni.

3. Per i Centri esistenti che già operino su tematiche coerenti con gli obiettivi strategici espressi dall'Ateneo e corrispondano alle condizioni di cui al Capo I, Titolo VIII del presente Regolamento, a seguito di valutazione positiva delle attività svolte da ogni Centro negli ultimi tre anni sulla base della relazione presentata dal Centro stesso, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione ed il Senato Accademico, delibera il riconoscimento della sua qualificazione di Centro per la Ricerca, il Trasferimento e l'Alta formazione.

4. I Centri di ricerca dipartimentali e interdipartimentali, che non siano stati disattivati ai sensi del precedente comma 2, debbono conformarsi agli esiti della riorganizzazione di cui al precedente comma 1, nonché, ove richiesto, alle condizioni richiamate dal comma 3 al fine del riconoscimento quali Centri per la Ricerca, il Trasferimento e l'Alta formazione, pena la loro disattivazione.

CAPO X **Centri di servizio**

Art. 141. *(Riorganizzazione dei Centri di servizio)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione e il Presidio della Qualità, ove già istituito, provvede, su parere del Senato Accademico, alla riorganizzazione dei Centri di servizio, adeguandone le finalità alle linee delle politiche dell'Ateneo sullo sviluppo, qualità ed internazionalizzazione delle relative attività, sulla base di criteri di semplificazione, ottimizzazione, efficacia ed economicità dei compiti attribuiti.

CAPO XI
Regolamenti di Ateneo

Art.142. *(Revisione e manutenzione)*

1. L'Ateneo provvede ad adeguare il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e il Regolamento Didattico di Ateneo alla nuova normativa vigente, allo Statuto ed al Regolamento Generale entro dieci giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo.
2. Entro trenta giorni provvede ad adeguare il Regolamento del Polo scientifico-didattico di Terni alla nuova normativa di Ateneo.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento Generale, l'Ateneo provvede alla revisione ed alla manutenzione degli altri Regolamenti in vigore, adeguandoli alla normativa vigente, alle norme dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo e dei Regolamenti, di cui al comma 1; ove non più compatibili o necessari i Regolamenti vengono abrogati.
4. Fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto di Ateneo, continuano ad avere efficacia i precedenti Regolamenti in vigore, per quanto applicabili e ove non contrastanti.

TITOLO XII

Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 143. *(Approvazione)*

1. Il Regolamento Generale di Ateneo e le sue successive modifiche e integrazioni sono approvati con delibera del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Il presente Regolamento è immediatamente modificato o integrato a seguito di eventuali modifiche dello Statuto che determinino modificazioni e variazioni delle disposizioni in esso contenute.

Art. 144. *(Abrogazioni)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il decreto rettorale n. 2080 del 2 agosto 1997 e successive modifiche e integrazioni, nonché ogni altra normativa di Ateneo in contrasto con le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 145. *(Emanazione ed entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Ateneo.

ALLEGATO A (art. 88, comma 6)

Scheda da compilare per la presentazione di un progetto di un nuovo Dipartimento

Progetto scientifico e didattico-formativo del Dipartimento di.....

Inserire la denominazione del Dipartimento di cui si propone l'istituzione ed indicare almeno tre Referenti del progetto

1. Obiettivi e finalità del Dipartimento

Il testo qui inserito costituirà la presentazione del Dipartimento (ove istituito) sulle pubblicazioni e sul sito web dell'Ateneo. Il testo deve quindi essere un'opportuna sintesi del progetto scientifico e didattico-formativo del Dipartimento.

(Massimo 2000 caratteri)

2. Motivazioni per l'istituzione del Dipartimento

In questa sezione vanno inserite le motivazioni che portano a chiedere l'istituzione del Dipartimento in termini di esigenze formative, culturali, scientifiche e di ricerca e partecipazione a progetti di internazionalizzazione.

(Massimo 1000 caratteri)

3. Progetto scientifico del Dipartimento

(Massimo 2000 parole; ove necessario il progetto scientifico può essere più ampiamente esposto in un allegato al progetto)

4. Progetto didattico-formativo

In questa sezione devono essere indicati dettagliatamente i Corsi di studio e le attività didattico-formative, che il Dipartimento propone come di sua pertinenza:

1) I Corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di Laurea magistrale a ciclo unico corrispondenti alle classi di Laurea e di Laurea magistrale proposte come di pertinenza nel progetto dipartimentale; sostenibilità dei Corsi in considerazione dei requisiti necessari stabiliti dalla normativa vigente;

2) ai fini della sostenibilità dei Corsi, qualora occorra, devono essere indicati i settori scientifici-disciplinari necessari non di pertinenza del Dipartimento e le relative esigenze in termini di CFU per attività didattica e didattica integrativa;

3) ove si proponga un Corso di studio interdipartimentale, ai sensi dello Statuto di Ateneo, deve essere indicato il complessivo progetto formativo; l'apporto del costituendo Dipartimento in termini di CFU (solo quelli relativi agli insegnamenti) per settori scientifici-disciplinari;

l'apporto di CFU da parte di settori scientifici-disciplinari necessari di pertinenza di altri costituendi Dipartimenti interessati; il Dipartimento che fornisce il maggior numero di CFU per settori scientifici-disciplinari, individuato pertanto come Dipartimento "capofila";

4) gli eventuali Corsi di master di I e di II livello e di perfezionamento congrui con i settori scientifici-disciplinari proposti come di pertinenza nel progetto dipartimentale;

5) le eventuali Scuole di specializzazione coerenti con il progetto scientifico-didattico del Dipartimento.

Nella proposta deve altresì essere indicata la afferenza al nuovo Dipartimento (sede amministrativa) di Corsi di Dottorato di Ricerca.

In relazione al progetto didattico-formativo proposto deve essere eventualmente indicato se si ritiene opportuno proporre l'istituzione di una Scuola interdipartimentale, alla quale il Dipartimento intenda aderire.

N.B. Per ogni Corso di studio devono essere altresì indicati:

- quattro Docenti di riferimento ai fini dell'accreditamento iniziale;*
- le attività di didattica integrativa ritenute necessarie;*
- i settori scientifici-disciplinari con relative coperture di docenti incardinati per i settori scientifici-disciplinari di base e caratterizzanti.*

5. Elenco dei Settori Scientifici-Disciplinari di pertinenza del Dipartimento

Elencare i settori scientifici-disciplinari in relazione alle classi di Laurea e di Laurea magistrale indicati come di pertinenza del Dipartimento.

6. Piano di fattibilità

In questa sezione deve essere illustrato il dettagliato piano di fattibilità, quantitativo e qualitativo, delle risorse che si ritengono necessarie per il funzionamento del Dipartimento e per lo svolgimento delle sue attività in relazione al progetto scientifico e didattico-formativo, quali:

- personale docente: per ogni Corso di Studio indicare i docenti necessari, oltre a quanto già previsto al p.4;*
- personale tecnico e amministrativo, motivando la richiesta, con specificazione delle qualifiche professionali, in riferimento alle funzioni ed alle attività che si ritengono necessarie;*
- spazi e laboratori;*
- risorse finanziarie.*

7. Piano di funzionamento

In questa sezione deve essere delineata l'organizzazione funzionale del Dipartimento. In particolare, ove si preveda la costituzione di sezioni interne al Dipartimento, si devono indicare:

- le motivazioni funzionali ovvero logistiche per la costituzione delle sezioni;*
- il numero e ruolo dei docenti che faranno riferimento alla sezione;*
- gli spazi destinati alla sezione;*
- le eventuali unità di personale che è necessario destinare alle sezioni.*

8. Elenco dei docenti che afferiranno al Dipartimento

In questa sezione devono essere elencati i docenti che hanno dichiarato, sottoscrivendo la proposta di istituzione o con altro mezzo idoneo, di voler afferire al Dipartimento.

Il numero dei docenti elencati non potrà essere inferiore a quello minimo stabilito dallo Statuto.

L'elenco deve essere compilato secondo il seguente format:

Nominativo docente; ruolo; SSD; attuale Dipartimento di afferenza.

In via transitoria deve essere indicata anche la Facoltà di appartenenza.

La presente scheda deve essere firmata e presentata al Rettore dai Referenti del progetto.